

CAMERA DEI DEPUTATI

Giovedì 23 gennaio 2020

XVIII LEGISLATURA BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Commissioni Riunite (I e V) COMUNICATO

SEDE REFERENTE

Giovedì 23 gennaio 2020. — Presidenza del presidente della I Commissione [Giuseppe BRESCIA](#). — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Antonio Misiani.

La seduta comincia alle 9.35.

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 gennaio 2020.

[Giuseppe BRESCIA](#), *presidente*, avverte che sono state presentate 2.004 proposte emendative al decreto-legge n. 162 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica, alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità (*vedi allegato*).

In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Osserva che tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte Pag. 4emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

Evidenzia quindi che, con riferimento al provvedimento in esame la Presidenza si è attenuta ai criteri di valutazione di ammissibilità adottati in occasione dell'esame dei precedenti disegni di legge di conversione di decreti-legge in materia di proroga dei termini di disposizioni legislative, nonché ai contenuti della sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012, ai sensi della quale i cosiddetti decreti «milleproroghe», «sebbene attengano ad ambiti materiali diversi ed eterogenei, devono obbedire alla *ratio* unitaria di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento». In tale contesto ricorda che la stessa Corte costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 147 del 2019, ha ribadito che «l'inserimento di norme eterogenee rispetto all'oggetto o alla finalità del decreto-legge determina la violazione dell'articolo 77, secondo comma, Cost. «, oggetto che, nel caso di decreti-legge a contenuto plurimo, deve essere individuato facendo riferimento «alla *ratio* dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso».

Rileva pertanto che sono da considerarsi ammissibili solo gli emendamenti recanti proroghe di termini, anche riferiti a termini già scaduti al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge, previsti da disposizioni di rango legislativo, anche laddove tali proposte emendative rechino norme volte a introdurre ulteriori disposizioni rispetto a quelle di proroga, purché connesse o consequenziali alle medesime disposizioni di proroga, nonché proposte emendative strettamente connesse e consequenziali a disposizioni, diverse da quelle recanti proroghe, previste nel testo del decreto-legge.

Alla luce di tali criteri, sono state pertanto considerate inammissibili le seguenti proposte emendative:

Topo 1.18, che, con una disposizione di interpretazione autentica, prevede che la corresponsione del trattamento economico dei dipendenti pubblici che hanno ricoperto ruoli o incarichi pari a quello attribuito al collega di pari anzianità, si intende esclusa nei casi di passaggio di carriera presso diversa amministrazione, antecedente l'entrata in vigore della legge n. 147 del 2013;

Iezzi 1.21, che eleva da due a tre il limite massimo di mandati consecutivi dei sindaci dei comuni tra 3000 e 5000 abitanti;

Marco Di Maio 1.30, limitatamente alla lettera *a*), che estende la possibilità di rilocalizzare programmi straordinari di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato quando è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata, anche nei comuni delle aree metropolitane o delle aree vaste oltre che nei comuni capoluogo di provincia;

D'Attis 1.37, che demanda ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca la definizione di modalità di svolgimento di un corso di formazione per l'immissione nei ruoli di dirigenti scolastici;

Andrea Romano 1.59, che esclude dall'esenzione dell'IVA le prestazioni del servizio postale universale, nonché le cessioni di beni a queste accessorie, rivolte a operatori economici che agiscono per scopi relativi alla propria attività professionale;

Mollicone 1.66, Paolo Russo 1.96 e De Maria 1.108, che prevedono l'erogazione diretta alla Federazione nazionale istituzioni pro-ciechi del contributo annuo senza necessità di preventivo accordo in sede di conferenza Stato-regioni;

Marco Di Maio 1.71, che reca specifiche destinazioni delle risorse del Fondo per le non autosufficienze;

Fogliani 1.77, che abroga il termine – attualmente fissato al 31 dicembre 2021 – oltre il quale si applicano anche alle società partecipate che abbiano prodotto Pag. 5 un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione alcune disposizioni in materia di alienazione delle società partecipate;

Comaroli 1.78, che introduce modifiche alla disciplina della unificazione IMU-TASI recata dalla legge di bilancio 2020;

Termini 1.80, che circoscrive il diritto di accesso ai documenti amministrativi delle società partecipate da enti pubblici ai rappresentanti dei rispettivi «Organi elettivi»;

Comaroli 1.83, che fa salve le assunzioni effettuate in deroga alle disposizioni in materia di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse e di mobilità per le quali non sia intervenuto un provvedimento giurisdizionale definitivo;

Buratti 1.86, che fa salvi gli accordi e le procedure relative alle progressioni economiche orizzontali attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione;

Pella 1.93 e Mancini 1.112, che modificano una norma di interpretazione autentica di due disposizioni legislative introdotte dalla legge di bilancio 2020 in materia di indennità e gettoni di presenza degli amministratori locali;

Paolo Russo 1.95, che consente ai professionisti tributaristi di presentare determinati atti societari non notarili;

Topo 1.102 e De Luca 1.107, che estendono l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di esecuzione forzata nei confronti dei soggetti creditori della pubblica amministrazione, introdotte dal decreto-legge n. 135 del 2018, anche alle esecuzioni iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge n. 135;

Mandelli 1.01, che prevede che le amministrazioni interessate provvedano a decorrere dal 2020 a ripartire le risorse per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell'Unione europea; inoltre, la proposta emendativa estende alla regione siciliana la disciplina in materia di assunzione di lavoratori socialmente utili prevista per le pubbliche amministrazioni;

De Lorenzo 1.02, che incrementa le dotazioni organiche di INPS e INAIL;

Rizzetto 1.03, che attribuisce ai piccoli comuni un contributo per le spese relative ai segretari comunali;

Lattanzio 2.1, Mollicone 2.3 e Capitanio 2.6, che, aggiungendo un comma all'articolo 1 della legge n. 249 del 1997, istitutivo dell'AGCOM, dispongono l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per chi non ottempererà agli ordini ed alle diffide dell'Autorità e irrogate dalla stessa;

Gusmeroli 2.4, che reca una interpretazione della disposizione del decreto legislativo n. 70 del 2017 che prevede l'esclusione dai contributi all'editoria per le imprese editrici di quotidiani e periodici facenti capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in mercati regolamentati, prevedendone l'applicazione alle sole imprese editrici di quotidiani e periodici espressione di minoranze linguistiche, per non vedenti e ipovedenti e costituite da associazioni dei consumatori e degli utenti che editano periodici in materia di tutela del consumatore;

Magi 3.1 e Pollastrini 3.32, che recano una modifica sostanziale alla disciplina in materia di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio o di lavoro;

Magi 3.2, che consente agli occupanti abusivi di immobili di richiedere comunque la residenza;

Vietina 3.3, che consente, in vista del passaggio al mercato libero nel settore del Pag. 6gas, l'alienazione alle società aggiudicatrici del servizio dei beni patrimoniali in dotazione dell'ente locale;

Musella 3.9, che modifica la disciplina di riparto del Fondo di solidarietà comunale;

Prisco 1.26, Macina 1.04 e Zardini 3.10, che recano una modifica di tipo temporale in materia di permanenza obbligatoria nella sede di prima assegnazione dei vigili del fuoco;

Lollobrigida 3.23, Angiola 3.29, Frangomeli 3.36, Paolo Russo 3.38 e D'Alessandro 3.43, che intervengono in materia di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale;

Prisco 3.24, che interviene in materia di recupero da parte del Ministero dell'interno sui trasferimenti comunali;

Lollobrigida 3.25, che modifica la disciplina del Fondo di solidarietà comunale;

Garavaglia 4.5, che prevede la disapplicazione di alcune riduzioni di trasferimenti erariali alle regioni per gli anni dal 2023 al 2034 e destina le relative somme agli investimenti per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di viabilità e sviluppo di sistemi di trasporto pubblico, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati, di cui all'articolo 1, comma 134, della legge n. 145 del 2018;

Marco Di Maio 4.7, Frassini 4.9, Garavaglia 4.14, Lollobrigida 4.15, Zennaro 4.16, Mandelli 4.21, Zucconi 4.32, Gagliardi 4.37, Gebhard 4.40 e Marco Di Maio 4.74, limitatamente al capoverso comma 3-bis, che modificano la disciplina in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del *reverse charge* per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera di cui all'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 241 del 1997;

Garavaglia 4.12, che modifica la disciplina volta ad assicurare l'equilibrio tra i generi nella composizione degli organi delle società quotate;

Prestigiacomò 4.18, che abroga l'imposta sul consumo delle bevande analcoliche;
Garavaglia 4.24, che elimina gli aumenti in materia di accise previsti dalla legge di bilancio 2020;

Panizzut 4.26 e 4.27, limitatamente al comma 3-bis, lettera b), che modificano la definizione di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ai fini della disciplina della nuova IMU introdotta dalla legge di bilancio 2020;

Boldi 4.29 e Nevi 4.114, che modificano l'applicazione del regime di detraibilità delle spese sanitarie introdotto dalla legge di bilancio 2020;

Belotti 4.30, che assoggetta all'aliquota del 5 per cento i prodotti igienico sanitari per la prima infanzia;

Sandra Savino 4.33, che abroga la norma che ha abrogato la *flat tax* per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro;

Acquaroli 4.35, che reca una norma di interpretazione autentica in materia di fusione di società;

Prestigiacomò 4.44, che abroga l'imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego, denominati « MACSI », introdotta dalla legge di bilancio 2020;

Lollobrigida 4.47, Macina 4.86, Iezzi 4.103, Mandelli 4.117 e Lorenzin 4.151, che estendono la platea dei beneficiari della cedolare secca sugli affitti;

Lucaselli 4.61, che modifica la composizione del Comitato di indirizzo responsabile dell'amministrazione delle zone economiche speciali – ZES; Pag. 7

Gerardi 4.79, che modifica la disciplina sul contrasto alle frodi in materia di accisa introdotta dall'articolo 5 del decreto-legge n. 124 del 2019, con riferimento al momento della presa in consegna dei beni;

Gusmeroli 4.81, che modifica la disciplina sulla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento;

Tarantino 4.94, che esclude gli enti locali dall'applicazione delle norme in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del *reverse charge* per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera di cui all'articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124;

Gusmeroli 4.97, che abroga le norme in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del *reverse charge* per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera di cui all'articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124;

Gusmeroli 4.98, che abroga le norme in materia di contrasto alle indebite compensazioni introdotte dall'articolo 3 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124;

Gusmeroli 4.99, che restringe la platea dei soggetti cui si applica la disciplina in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del *reverse charge* per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera di cui all'articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124;

Bordonali 4.109, che proroga un termine di natura non legislativa contenuto nella delibera CIPE 22 dicembre 2017, n. 97, sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013;

Cattaneo 4.118, che estende il regime tributario dei fondi comuni d'investimento immobiliare ai fondi partecipati dalle società di investimento immobiliare quotate e non quotate, nonché dalle società per azioni negoziate in mercati regolamentati italiani ed eleva la percentuale di partecipazione oltre la quale i redditi derivanti dal fondo sono imputati per trasparenza;

Enrico Borghi 4.123, che rende trimestrale l'obbligo di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri per i rifugi di montagna;

Porchietto 4.125, che amplia la platea dei beneficiari del credito d'imposta per ricerca e sviluppo;

Dall'Osso 4.131, che modifica le condizioni per la gestione in regime di deposito fiscale per i

depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti di capacità inferiore a 400 metri cubi e per i depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacità inferiore a 10.000 metri cubi;

Fragomeli 4.135, che reintroduce la possibilità di cedere il credito d'imposta derivante dalla detrazione fiscale per gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia;

Fragomeli 4.136, che anticipa al 1° luglio 2020 il riconoscimento automatico dei *bonus* sociali per la fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale e le agevolazioni relative al servizio idrico integrato per tutti i soggetti il cui indicatore della situazione economica equivalente in corso di validità sia compreso entro i limiti stabiliti dalla legislazione vigente;

Fragomeli 4.137, che esclude alcune tipologie di investimento dall'obbligo di restituzione del beneficio dell'iper ammortamento in caso di cessione o delocalizzazione dei beni;

Tartaglione 4.138 e Mandelli 4.013, che modificano la tipologia di interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge n. 34 del 2019;

Pellicani 4.139, 4.140, 4.141 e 4.142, che modificano in più parti la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, Pag. 8 autorizzazione o esposizione pubblicitaria, introdotto dalla legge di bilancio 2020;

Ceccanti 4.01, che proroga un termine di natura non legislativo contenuto nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010 relativo alla presentazione della dichiarazione per l'ammissione al riparto della quota del 5 per mille;

Buratti 4.04, 4.05 e 4.06, che modificano in più parti la disciplina in materia di banche di credito cooperativo;

Fragomeli 4.07, che consente ai soggetti che subiscono una riduzione reddituale nel periodo di fruizione di detrazioni *eco-bonus* e *sisma-bonus* di usufruire della quota di detrazione negli anni successivi;

Fragomeli 4.08, che modifica la disciplina di fruizione delle detrazioni per interventi di efficienza energetica degli edifici;

Buratti 4.09, che interviene sulle modalità di restituzione del credito al consumo;

Cancelleri 4.010, che modifica la disciplina dell'imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo;

Buratti 4.011 e 4.012, che introducono agevolazioni fiscali per i *project bond* e per alcune tipologie di obbligazioni e titoli similari;

Marco Di Maio 4.016, che modifica la disciplina per le detrazioni sugli interventi di recupero o restauro delle facciate degli edifici con riferimento agli immobili di interesse culturale;

Troiano 4.017, che esclude i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente dal calcolo per le soglie di ammissibilità al regime forfetario per i lavoratori autonomi;

Prisco 4.020, che estende la possibilità di istituire zone economiche speciali – ZES, già prevista per le regioni meno sviluppate e in transizione, così come individuate dalla normativa europea, alle regioni colpite dal sisma centro Italia del 2016;

Zucconi 4.024, che modifica la disciplina relativa al diritto alla detrazione IVA sui documenti di acquisto, includendovi i documenti relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente;

Foscolo 5.10, che reca, tra l'altro, modifiche al regolamento relativo all'ottenimento dell'indennizzo per i danni derivanti da sindrome da talidomide, provvedendo alla relativa copertura finanziaria;

Ferro 5.12, Bella 5.26 e Mandelli 5.27, che recano disposizioni sulla data di indizione delle elezioni degli organi degli ordini dei chimici e dei fisici al terzo quadrimestre dell'anno 2021;

Varchi 5.14, che permette all'ospedale di Castelvetro «Valle Belice», area sismica di 1° grado, di non applicare, per i successivi 36 mesi dall'entrata in vigore del decreto in esame, i provvedimenti previsti dal decreto ministeriale n. 70 del 2015 relativamente alla riorganizzazione della rete ospedaliera;

Boldi 5.17 e Garavaglia 5.24, che recano disposizioni relative all'individuazione delle regioni

di riferimento (regioni *benchmark*) per la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali in sanità;

Paolo Russo 5.32, che reca una norma di delega prevedendo l'emanazione di un decreto legislativo relativo all'utilizzo dei fanghi di depurazione come ammendante agricolo;

Cannizzaro 5.33 e Bagnasco 5.34, che estendono da due a tre anni la cadenza temporale con la quale le Fondazioni IRCCS, gli Istituti non trasformati e quelli privati, inviano al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso di determinati requisiti;

Pini 5.36, che reca una norma di interpretazione autentica riferita a disposizioni relative ai direttori generali, amministrativi e sanitari; Pag. 9

Martina 5.37, che reca norme ordinamentali riferite ai servizi educativi ed assistenziali svolti ad integrazione delle attività istituzionali delle scuole di ogni ordine e grado;

Rostan 5.01, che dispone in ordine al massimale orario degli specialisti ambulatoriali riferendosi a disposizioni contenute nell'Accordo Collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali, veterinari ed altre professionalità sanitarie;

Fratoianni 6.1, che differisce all'anno accademico 2021/2022 l'entrata in vigore del regolamento per il reclutamento del personale AFAM, al contempo dettando una disciplina transitoria;

Mandelli 6.12, che esonera dal pagamento di taluni contributi le imprese titolari di contratti di appalto per servizi di pulizia e ausiliari presso scuole statali che, a causa della cessazione del relativo contratto di appalto, attivino procedure di licenziamento del personale dipendente;

Paolo Russo 6.14, che dispone in materia di validità, ai fini dell'esercizio della professione di insegnante, della certificazione rilasciata dal Ministero dell'educazione nazionale romeno;

Paolo Russo 6.18 e Belotti 6.26, che dispongono deroghe in materia di permanenza quinquennale dei docenti presso una stessa scuola;

Bucalo 6.34, che disciplina una procedura di mobilità straordinaria per i docenti relativa all'anno scolastico 2020/2021;

Bellucci 6.36 e Lollobrigida 6.40, che differiscono, dall'anno accademico 2020/2021 all'anno accademico 2023/2024, l'applicazione di disposizioni recate da un decreto ministeriale in materia di programmazione di corsi di studio universitari;

Mollicone 6.37, in materia di obbligo di utilizzo, nella scuola secondaria di secondo grado, di libri di testo e strumenti didattici esclusivamente digitali;

Bucalo 6.42, che prevede un corso intensivo di formazione per i soggetti che hanno avviato un contenzioso in relazione a varie procedure per l'assunzione di dirigenti scolastici;

Carè 6.43, che dispone in materia di somme per il completamento della sede dell'Università degli studi della Calabria;

Giarrizzo 6.46, limitatamente alle lettere *b*), *c*) e *d*) che modificano la disciplina del estende il Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, inserendo tra le finalizzazioni di utilizzo anche il contrasto allo spopolamento e alla dispersione scolastica;

Sportiello 6.48, Pastorino 6.02 e 6.03, che dispongono in materia di acquisizione della qualifica e di esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico;

Buompane 6.49, che dispone in materia di utilizzo di risorse da parte del Centro italiano di ricerche aerospaziali;

Quartapelle 6.01, che estende la disciplina agevolativa sul rientro dei lavoratori altamente qualificati ai soggetti che hanno trasferito la residenza prima del 2020, a specifiche condizioni;

Trizzino 6.04, che incrementa per il 2020 il Fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario al fine di attivare percorsi formativi per le cure palliative;

Toccafondi 6.05, che prevede una riserva di posti in favore del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato nell'ambito del prossimo concorso per dirigenti tecnici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Prisco 6.07, che dispone in materia di dislocazione delle attività scolastiche, da edifici presenti nelle zone interessate da eventi sismici e oggetto di interventi di riparazione o

ricostruzione, in altre strutture;Pag. 10

Marco Di Maio 6.08, che reca disposizioni relative al personale in servizio presso le scuole all'estero;

Colucci 7.1, che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, esclude per vari soggetti culturali e sportivi – salvo che il fatto non costituisca reato – l'applicazione delle sanzioni previste in caso di omissione del versamento di contributi o premi, nonché di violazioni di carattere formale di norme sul collocamento;

Mollicone 7.3, che introduce le spese culturali fra quelle detraibili;

Baldini 7.4, che prevede un contributo per l'acquisto di uno strumento musicale da parte di ragazzi tra i 5 e i 18 anni di età;

Masi 7.9 e Lattanzio 7.11, che autorizzano una spesa per il 2020 finalizzata al rifinanziamento di alcuni «Progetti speciali» in materia di spettacolo presentati da comuni della Basilicata e delle province confinanti di altre regioni;

Paolo Russo 7.21, che dispone la permanenza in servizio fino al compimento del settantaduesimo anno di età dei professori universitari;

Rampelli 7.23, che sopprime l'articolo 2 del decreto ministeriale 30 giugno 2005, che ha conferito in usufrutto alla CONI Servizi S.p.A. i beni immobili patrimoniali dello Stato indicati in allegato al decreto ministeriale stesso;

Di Giorgi 7.25, che esclude l'applicazione del contrassegno SIAE per i supporti contenenti musica registrata;

Serracchiani 7.27 e 7.28, che autorizzano contributi per il 2020, rispettivamente, per il restauro del parco dell'ex ospedale psichiatrico di Gorizia, e a sostegno di due associazioni culturali, nonché per la realizzazione di un programma musicale jazzistico nelle città di Gorizia e Nova Goriza, anche in considerazione della candidatura delle stesse a Città europea della Cultura 2025;

Colmellere 7.34, che consente l'esercizio di un ulteriore mandato all'attuale presidente della Fondazione Biennale di Venezia;

Pettarin 7.36, Ciampi 7.39 e Mollicone 7.46, che rendono transitoria la disciplina permanente in materia di *secondary ticketing*, e Battelli 7.51, che modifica la medesima disciplina;

Piccoli Nardelli 7.37, che include tra i destinatari del Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali anche i cori;

Varchi 7.42, che introduce un contributo, dal 2020, per la realizzazione del Bellini Teatro Festival;

Varchi 7.43, che dispone in materia di criteri di riparto del Fondo unico per lo spettacolo (FUS);

Varchi 7.44, che aumenta il c.d. *Art bonus* relativo alle erogazioni per soggetti culturali ubicati nelle regioni meno sviluppate;

Capitanio 7.50, che amplia gli ambiti di utilizzo della *Card* cultura per i diciottenni;

Navarra 7.24, che consente ai comuni di regolamentare i requisiti tecnici e fiscali, nonché le condizioni per l'esercizio delle micro attività domestiche alimentari ad alto valore storico e tradizionale;

Casciello 7.02 e 7.03 e Mollicone 7.09, che autorizzano una spesa per il triennio 2020-2022, per il sostegno dei teatri di rilevante interesse culturale e dei teatri nazionali;

Rossi 7.05, che reca disposizioni varie in materia di *governance* e di finanziamento dello sport;

Varchi 7.06, che istituisce un credito d'imposta per iniziative a sostegno delle sponsorizzazioni e del mecenatismo sportivo a favore di enti ubicati nei territori delle regioni meno sviluppate;

Rotta 7.07, che istituisce il registro nazionale delle bande musicali;Pag. 11

Rotta 7.08, che dispone in materia di diritti audiovisivi sportivi e di fruizione degli eventi sportivi da parte delle comunità italiane all'estero;

Pittalis 8.13, che prevede il mantenimento in servizio dei magistrati onorari in servizio alla

data del 30 dicembre 2019 fino al raggiungimento del settantesimo anno di età e istituisce un fondo presso il Ministero della giustizia per la copertura delle eventuali maggiori spese derivanti dall'attuazione della riforma della magistratura onoraria;

Maschio 8.14, che prevede la costituzione, presso le corti di appello e i tribunali ordinari, di strutture organizzative denominate «uffici per il processo» e ne prevede la relativa disciplina;

Bordo 8.15, che interviene sulla disciplina della magistratura onoraria, con specifico riguardo alle modalità della selezione, sulla durata della nomina e sul rimborso spese;

Siracusano 8.18, limitatamente alla lettera c), che interviene in materia di indennità dei giudici onorari;

Cavandoli 8.20, che interviene in materia di formazione continua degli avvocati;

Paolo Russo 8.22, che interviene in materia di attribuzione della qualifica di ispettore capo per il personale del corpo di polizia penitenziaria;

Varchi 8.25, che interviene sui requisiti per richiedere l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori;

Maschio 8.27, che interviene sulla disciplina dello svolgimento delle prove scritte per l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato;

Morrone 8.35, che prevede il mantenimento in servizio dei magistrati onorari in servizio alla data del 30 dicembre 2019 fino al raggiungimento del settantesimo anno di età;

Germanà 8.39, sulla disciplina dell'esonero della responsabilità dei componenti il comitato dei creditori nelle crisi societarie;

Giacomoni 8.40, limitatamente al comma 6-ter, che interviene sull'obbligo per la società di nominare l'organo di controllo;

Cavandoli 8.43, sulla disciplina delle verifiche, da parte del consiglio dell'ordine, per la permanenza dell'iscrizione all'albo degli avvocati;

Cavandoli 8.44, sugli esoneri dalle verifiche per la permanenza dell'iscrizione all'albo degli avvocati;

Colletti 8.55, volto ad abrogare la disciplina relativa ai giudici ausiliari di cui al decreto-legge n. 69 del 2013;

Sarti 8.03, volto a modificare la normativa in materia di antiriciclaggio, con particolare riguardo ai soggetti obbligati e alle vendite immobiliari;

Sarti 8.05, che modifica le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile istituendo presso il Ministero della giustizia una banca dati degli offerenti, delle stime e delle vendite;

Cataldi 8.06, che reca disposizioni in materia di tirocinio per l'esercizio della professione di avvocato;

Cataldi 8.07, che modifica la disciplina concernente la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale;

Benamati 8.010 che reca disposizioni ordinamentali sui servizi di notificazione a mezzo posta;

D'Ettore 9.1, che interviene sulla disciplina della permanenza in servizio permanente effettivo degli ufficiali generali o ammiragli nominati Capi di stato maggiore della difesa o di Forza armata, recata dall'articolo 1094, comma 4, del Codice dell'ordinamento militare – decreto legislativo n. 66 del 2010;Pag. 12

Golinelli 10.22 che modifica i criteri di calcolo dell'incidenza dei danni alle coltivazioni a carico del Fondo di solidarietà nazionale;

Topo 10.23 e Viviani 10.31 che escludono dalla certificazione fiscale la vendita diretta dei prodotti ittici;

Ubaldo Pagano 10.24, che interviene a titolo interpretativo sulla qualifica di marittimo che esercita la pesca;

Giacomoni 10.27 che inserisce una norma di carattere ordinamentale relativa all'abilitazione dei professionisti per la stipula dei contratti agrari;

Viviani 10.33, Caretta 10.48 e 10.50, Schullian 10.80 e 10.97 e Nevi 10.90 e 10.95, che

prorogano termini di carattere non legislativo contenuti in decreti ministeriali;

Ciaburro 10.34, che istituisce un credito d'imposta per le imprese agricole per investimenti in beni materiali strumentali;

Ciaburro 10.35, che prevede che i requisiti per la qualifica di imprenditore agricolo professionale abbiano efficacia su tutto il territorio nazionale;

Ciaburro 10.36, che estende le garanzie ISMEA alle imprese agricole collegate attraverso un contratto di rete;

Ciaburro 10.38, che istituisce il Fondo per il mais;

Viviani 10.41, che disciplina la ripartizione del contingente nazionale complessivo di cattura del tonno rosso;

Viviani 10.42 che estende ai coltivatori agricoli iscritti alla previdenza agricola nell'anno 2019 l'esonero previdenziale previsto dall'ultima legge di bilancio a favore dei coltivatori iscritti alla previdenza agricola nell'anno 2020;

Gastaldi 10.43 che interviene in materia di competenze dei centri di assistenza agricoli;

Gadda 10.44 e Nevi 10.96, che prevedono la possibilità del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di avvalersi dell'assistenza tecnica dell'Ente nazionale meccanizzazione agricola;

Porchietto 10.71, che autorizza una spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 per sostenere manifestazioni gastronomiche nei piccoli comuni;

Occhionero 10.45, che interviene sui termini per l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori;

Baldini 10.46, che istituisce la figura di tecnico apistico;

Germanà 10.47, che istituisce un Fondo per la riduzione dei tempi per il rimborso IVA alle industrie casearie;

Butti 10.51 e Mandelli 10.74, che rendono inapplicabile a determinati impianti fotovoltaici il divieto di accesso agli incentivi statali;

Gadda 10.58, che prevede la possibilità di effettuare entro il 31 dicembre 2020, invece che entro 30 giorni dall'intervenuta modifica, la denuncia aziendale di variazione dei dati aziendali ai fini dei contributi previdenziali;

Caretta 10.60, che introduce come ulteriore esenzione d'imposta IVA le prestazioni rese alle aziende agricole nell'ambito del sistema di consulenza aziendale;

Maglione 10.61 e Germanà 10.65, che incidono sul termine entro il quale si può esercitare il diritto di prelazione nell'ambito della normativa sullo sviluppo della piccola proprietà contadina;

Germanà 10.64, che incrementa di 20 milioni di euro la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale per le imprese del settore corilicolo;

Mandelli 10.66, che rimette nei termini i soggetti che intendono presentare la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 31 dicembre 2013;Pag. 13

Caon 10.67, che riconosce un contributo per i costi sostenuti per far fronte all'attacco da parte della cimice asiatica;

Pella 10.76, che attribuisce ai comuni la possibilità di definire i requisiti tecnici per l'esercizio delle microattività domestiche alimentari di valore storico;

Nevi 10.77, che autorizza i coadiutori per l'esecuzione dei piani di abbattimento della fauna selvatica in eccesso;

Nevi 10.85 e 10.94, che intervengono in materia di controllo faunistico;

Fogliani 10.87, che, intervenendo sul testo unico sulle imposte dei redditi, precisa che l'allevamento degli animali è da considerarsi attività agricola anche quando gli animali appartengono a terzi;

Garavaglia 10.93, che prevede un'autorizzazione di spese per l'istituzione dei distretti del cibo;

Incerti 10.01, che prevede l'esonero contributivo per le imprese del settore apistico che abbiano avuto una diminuzione di reddito;

Viviani 10.04, che incide sulla disciplina del Piano nazionale integrato dei controlli sulla sicurezza alimentare e detta nome per l'adozione del sistema di *rating* prestazionale nelle filiere agroalimentari senza disporre la proroga di termini di carattere legislativo;

Critelli 10.09, che istituisce il Fondo nazionale per l'uva da tavola;

Dal Moro 10.010 che istituisce una cabina di regia e un Fondo di emergenza per far fronte alle fitopatie;

Cenni 10.015, che apporta talune modifiche alla disciplina in materia di canapa agricola;

Martina 10.016, che introduce norme per la semplificazione della vendita dei prodotti ortofrutticoli coltivati nella *vertical farm*;

Cenni 10.017, che introduce norme per la semplificazione in materia di controlli nel settore del vino;

Incerti 10.020, che riconosce un credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture alberghiere;

Cabras 10.025, che interviene sulla disciplina della ristrutturazione dei debiti degli imprenditori agricoli della Sardegna;

Lollobrigida 10.030, che reca norme in materia di cessione del credito per interventi di recupero edilizio comportanti risparmio energetico;

Gribaudo 11.1, che reca disposizioni in merito all'equo compenso per i professionisti non regolamentati in ordini e collegi e in merito al contratto d'opera;

Rixi 11.10 e 11.11 e Paita 11.014, che intervengono sui requisiti in materia di pensionamento anticipato dei dipendenti di aziende editoriali e stampatrici di periodici in crisi;

Gagliardi 11.12 e Mandelli 11.54 e 11.55, che esonerano le imprese che svolgono servizi di pulizia presso le scuole dal versamento dei contributi previsti dalla normativa vigente in caso di licenziamenti;

D'Attis 11.13, Serracchiani 11.23 e Amitrano 11.022, che intervengono in materia di trattamento pensionistico dei lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette;

Belotti 11.14 e 11.15, che prorogano dal 31 dicembre 2019 al 30 settembre 2020 un termine di carattere non legislativo previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2019 in materia di agenti sportivi;

Siragusa 11.16, che interviene sulla disciplina del contratto di somministrazione di lavoro;

Marco Di Maio 11.18, Serracchiani 11.19 e 11.28, Epifani 11.62 e Davide Aiello 11.77, che recano disposizioni in merito alla destinazione, per l'anno 2020, delle risorse stanziare per le misure di sostegno al reddito per i lavoratori dei *call center*;Pag. 14

Gribaudo 11.24, che modifica le condizioni per l'accesso all'APE sociale;

Gribaudo 11.25, che interviene sui termini per la presentazione di relazioni da parte della Commissione per i lavori gravosi;

Critelli 11.26, che estende a determinati soggetti le agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti;

Serracchiani 11.30 e 11.36 e Ubaldo Pagano 11.51, che aumentano il limite di spesa previsto per il 2020 entro cui può essere concessa la proroga della CIGS per cessazione di attività;

Serracchiani 11.31, che rfinanzia per il 2020 l'intervento di CIGS previsto per le aziende che cessino o abbiano cessato l'attività produttiva e sussista una delle ipotesi previste dalla normativa vigente;

Serracchiani 11.33, che reca disposizioni in merito al trattamento pensionistico dei lavoratori esposti all'amianto;

Serracchiani 11.35 e Ubaldo Pagano 11.50, che aumentano per l'anno 2020 le risorse per la concessione dei trattamenti di integrazione salariale o di mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa;

Serracchiani 11.37, Gribaudo 11.01 e Rizzetto 11.020, che incidono sui termini entro cui devono essere perfezionati i requisiti richiesti per l'accesso al pensionamento dei lavoratori

cosiddetti esodati;

Serracchiani 11.38, che reca una norma di interpretazione autentica in materia di trasferimento di azienda;

Serracchiani 11.39, che esclude determinati soggetti dall'iscrizione alla Gestione separata dell'INPS;

Ubaldo Pagano 11.40, che demanda ad apposito decreto ministeriale la ripartizione o il trasferimento delle risorse afferenti al contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare;

Serracchiani 11.41, che dispone che il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale sia riconosciuto utile ai fini del diritto al trattamento pensionistico;

Serracchiani 11.42 e 11.43, che incidono sui termini entro cui la Commissione lavori gravosi e la Commissione sull'analisi della spesa previdenziale ed assistenziale presentano le rispettive relazioni;

Martina 11.45, che interviene in materia di servizi educativi ed assistenziali, confermando la facoltà per la contrattazione collettiva di sospendere i rapporti di lavoro in relazione alla temporanea interruzione dei medesimi servizi per ragioni connesse al calendario di attività delle scuole;

Miceli 11.47, che interviene sulla disciplina relativa al trattamento di mobilità ordinaria o in deroga;

Ubaldo Pagano 11.49 e Epifani 11.60, che consentono di prorogare fino ad un massimo di 24 mesi i contratti a tempo determinato stipulati dagli enti locali per l'assunzione di assistenti sociali;

Fragomeli 11.53, che interviene in materia di trattamento accessorio dei vigili urbani;

Andrea Romano 11.58, che reca disposizioni in merito all'incentivo all'esodo nel lavoro portuale;

Buompane 11.68 e Del Sesto 11.83, che recano disposizioni in merito alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili;

Paternoster 11.69, che abroga una disposizione riguardante il limite massimo di concessione della CIGS per ciascuna unità produttiva delle imprese del settore dell'editoria;

Iovino 11.71 e Lucaselli 11.84, che intervengono in materia di riscatto ordinario e agevolato dei corsi di laurea;Pag. 15

Misiti 11.74, che interviene sulla composizione del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, anche elevandone i membri da 24 a 28;

Maurizio Cattoi 11.76, che proroga fino al 31 dicembre 2023 il mandato dei membri del Comitato per la verifica delle cause di servizio nominato con decreto ministeriale 23 marzo 2016;

Tripiedi 11.78 e Durigon 11.79, che recano disposizioni in materia di contratto di espansione, anche eliminandone il carattere sperimentale;

Cestari 11.80, che interviene in materia di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione – c.d. «pace contributiva» – anche elevando da 5 a 10 la misura massima degli anni riscattabili;

Parolo 11.81, che esclude i contratti di lavoro stagionali stipulati per il personale addetto agli impianti di trasporto e fune destinati ad attività sportive dall'applicazione della normativa relativa al numero massimo di proroghe applicabili ai contratti a tempo determinato;

Troiano 11.82, che obbliga il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ad adottare iniziative volte a garantire l'assunzione di un operatore con disabilità visive per ogni sede dotata di centralino telefonico;

D'Orso 11.02 e 11.03, che intervengono sui presupposti per la concessione del Reddito di cittadinanza o per l'applicazione della sanzione della revoca dello stesso;

Gribaudo 11.04 e Rizzetto 11.021, che recano disposizioni in merito al riscatto agevolato dei periodi non coperti da contribuzione per i lavoratori esodati;

Macina 11.05, che garantisce, in presenza di determinate condizioni, il diritto all'assunzione per le vittime del dovere del terrorismo e della criminalità organizzata e ai loro familiari;

D'Attis 11.06, Marco Di Maio 11.013 e Lollobrigida 11.023, che modificano la disciplina in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti;

Galizia 11.07, che interviene sulla disciplina del trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici;

Vianello 11.09, che modifica i presupposti richiesti per la costituzione dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale e che stanziava risorse per il 2020 ai fini della concessione dell'indennità erogata al personale per le giornate di mancato avviamento al lavoro;

Carfagna 11.010, che reca disposizioni volte a favorire la parità retributiva tra i sessi;

Tripiedi 11.011, che autorizza una spesa di 3 milioni di euro per il 2020 per l'organizzazione di una campagna di informazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;

Cubeddu 11.012, che dispone che, ai fini della determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico anticipato per i lavoratori poligrafici e i giornalisti professionisti, non si tiene conto, salvo i casi di dolo, dei provvedimenti di revoca delle rendite vitalizie;

Gallinella 11.016, che istituisce una nuova imposta di fabbricazione sulla biomassa di canapa;

De Lorenzo 11.017, che subordina il riconoscimento dei benefici contributivi e fiscali connessi alla stipula di contratti aziendali o territoriali alla condizione che questi ultimi siano depositati in modalità telematica;

Davide Aiello 11.018, che interviene in materia di obblighi del datore di lavoro nell'ambito del lavoro intermittente;

Ciprini 11.019, che inserisce le attività di lavoro autonomo occasionale svolte attraverso piattaforme anche digitali tra le attività oggetto delle comunicazioni obbligatorie; Pag. 16

Chiazzese 12.5, che interviene modificando le soglie di potenza dei motori di autoveicoli per invalidi ai quali è riconosciuta l'aliquota IVA in misura ridotta del 2 per cento;

Bellachioma 12.8 e Garavaglia 12.10, che intervengono sospendendo la concessione dei contributi, autorizzati dalla legge di bilancio 2020 nella misura di 3 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale;

Moretto 12.9, che dispone che i lavori di installazione degli impianti fotovoltaici effettuati da enti pubblici ammessi alle agevolazioni riconosciute dall'articolo 2-sexies del decreto-legge n. 3 del 2010, possono concludersi entro il 31 dicembre 2020, anziché entro il 31 dicembre 2010;

Viviani 12.19, che interviene in materia di pagamento di sovracanonici idroelettrici;

Schullian 12.36, che abroga la disciplina contenuta nella legge sulla concorrenza, che dispone l'obbligo per le imprese di pubblicare alcune informazioni nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato;

Binelli 12.37, che interviene in materia di accesso agli incentivi statali per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole;

Butti 12.38, Mandelli 12.39, D'Attis 12.56 e Topo 12.65, che intervengono sugli obblighi – in capo ai gestori di servizi di pubblica utilità e operatori di telefonia, reti televisive e comunicazioni elettroniche – di comunicazione agli utenti di contestazioni relative ai pagamenti delle utenze, sanciti dalla legge di bilancio 2020;

Vietina 12.40, che interviene sulla disciplina di rango secondario recante i criteri di gara per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale;

Carfagna 12.45, che riconosce un credito di imposta per i soggetti titolari di reddito di impresa che effettuano nuove assunzioni dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021;

Cestari 12.47 e Tomasi 12.58, che abrogano l'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate di cui ai commi 661-676 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020;

Gava 12.49 e 12.51, che abrogano l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, nonché la disciplina del credito d'imposta per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili;

Saltamartini 12.52, che interviene sulla disciplina relativa all'incentivazione delle energie rinnovabili nelle isole minori italiane non interconnesse e alle azioni da intraprendere per la progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori stesse attraverso energia da fonti

rinnovabili;

Cenni 12.54, volto a ripristinare l'incentivo alla sostituzione, mediante demolizione, degli autocaravan fruibile per i veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato tra il venditore e l'acquirente a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016;

Deidda 12.57, che dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si proroghi al 31 dicembre 2027 il termine di carattere non legislativo per il completamento del processo di abbandono del carbone per la produzione elettrica nell'ambito della Strategia Energetica Nazionale (SEN) di cui al decreto ministeriale 10 novembre 2017;

Patassini 12.59, che interviene sul decreto ministeriale 2 marzo 2018, in materia di Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti, modificando termini di carattere non legislativo;

Cataldi 12.61, che apporta talune modifiche alla disciplina in tema di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed Pag. 17 estensione del regime del *reverse charge* per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera;

Spessotto 12.63, che prevede, tra l'altro, il divieto di rilascio di autorizzazioni e concessioni demaniali aventi ad oggetto nuovi impianti di stoccaggio di GPL nei siti riconosciuti dall'UNESCO;

Topo 12.68, che interviene sulla disciplina delle concessioni idroelettriche per innalzare la soglia relativa alla potenza nominale di concessione per le piccole derivazioni;

Mancini 12.69, che ammette alla procedura di risarcimento diretto anche le imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano sul territorio della Repubblica;

Cillis 12.72, che interviene sulle procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto;

Viviani 12.73, che interviene sulla disciplina delle biomasse combustibili;

Capitanio 12.74, che interviene sulla disciplina della patente radioamatoriale;

Ungaro 12.75, che dispone la non applicazione delle disposizioni concernenti l'estensione delle disposizioni relative al pagamento cumulativo della tassa automobilistica, già previste per i veicoli concessi in locazione finanziaria, anche alle ipotesi di veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente;

Pella 12.77, che integra la disciplina dei proventi economici pattuiti tra operatori del settore delle fonti rinnovabili ed enti locali;

Trancassini 12.78, che differisce al 1 gennaio 2021 l'accorpamento delle camere di commercio di Rieti e Viterbo, deliberato dai rispettivi consigli;

Giuliodori 12.80, che estende l'ambito di applicazione delle misure agevolative previste per le *startup* nelle zone colpite da eventi sismici;

Binelli 12.83, che intervengono sulla disciplina del TUIR relativa alla detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, al fine di estendere l'ambito degli interventi ammessi a beneficio;

Nardi 12.92, 12.93 e 12.94, volti a fissare i termini di pagamento dei canoni annuali concessori per la coltivazione di idrocarburi;

Foscolo 12.95, che, al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale, dispone che la regione Liguria può destinare ulteriori risorse fino a 10 milioni di euro nell'anno 2020 per specifiche situazioni occupazionali già presenti nel suo territorio;

Lacarra 12.01, che introduce una disciplina dello scambio tra aziende limitrofe di energia elettrica prodotta da impianti da fonti rinnovabili e in cogenerazione o microgenerazione ad alto rendimento attraverso reti private;

La Marca 13.9, che prevede uno stanziamento di 9 milioni di euro, per il triennio 2020-2022, per gli enti ed organismi finanziati dalla legge finanziaria 1996;

gli identici Bruno Bossio 13.10 e Mandelli 13.31, che novellano il decreto ministeriale 28 ottobre 2005 al fine di prorogare il termine di carattere non legislativo;

Raciti 13.11 e Lorenzin 13.75, che recano modifiche al codice della strada al fine di sostenere

la mobilità collettiva;

Serracchiani 13.12, Mulè 13.24, Patassini 13.53, Lucchini 13.55 e Moretto 13.59, limitatamente alla lettera *a*), che recano, tra l'altro, modifiche ordinamentali all'articolo 177 del decreto legislativo n. 50 del 2016 – Codice dei contratti pubblici, in materia di affidamenti dei concessionari;

Angiola 13.13, De Menech 13.72, Paolo Russo 13.73 e Lollobrigida 13.74, che Pag. 18 modificano la disciplina del Fondo per la progettazione degli enti locali, prevista dalla legge di bilancio 2018;

Ubaldo Pagano 13.17, che reca disposizioni volte a modificare la disciplina degli accessi dei veicoli a motore nelle ZTL;

Benamati 13.18, Squeri 13.29 e De Luca 13.82, che modificano la disciplina relativa alla sostituzione decennale dei serbatoi dei veicoli alimentati a GPL;

Ubaldo Pagano 13.19, che ridetermina la dotazione del Fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario;

Ubaldo Pagano 13.20 e 13.22, Gariglio 13.45 e Scagliusi 13.51, che assegnano risorse ai comuni per ridurre il tempo di realizzazione del piano di rinnovamento del parco veicoli del trasporto pubblico locale;

Scagliusi 13.26 e Gariglio 13.41, che prevedono una modifica al Codice della strada in materia di condizioni per la cancellazione dei veicoli ai fini dell'esportazione definitiva all'estero;

Scagliusi 13.27 e Gariglio 13.46, che modificano le disposizioni del Codice della strada al fine di consentire la circolazione di tricicli di cilindrata superiore a 250 cc, o 15 kW se a motore elettrico, con un passeggero, oltre al conducente, su autostrade e strade extraurbane principali;

Andrea Romano 13.33, che modifica le competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti;

Andrea Romano 13.34, che prevede le modalità attraverso le quali possano essere armonizzati i trattamenti economici dei dipendenti delle imprese in ambito ferroviario, portuale, aeroportuale e postale al fine di conseguire le autorizzazioni a svolgere i corrispondenti servizi;

Andrea Romano 13.35, che dispone che Rete ferroviaria italiana conceda una riduzione del canone di utilizzo delle tracce ferroviarie per i terminal non posti sulle direttrici TEN-T;

Andrea Romano 13.36 e Paita 13.60, che disciplinano le aree di sosta tecnica dei convogli ferroviari che trasportano merci pericolose;

Zan 13.39, che prevede uno stanziamento per il restauro e il consolidamento del ponte sul fiume Brenta lungo la SS 47 nel comune di Curtarolo;

Carnevali 13.40, che prevede uno stanziamento per la messa in sicurezza e la manutenzione di una galleria nel comune di Colere;

Ubaldo Pagano 13.42, che dispone il trasferimento a Rete ferroviaria italiana della ferrovia Bari-Bitritto;

D'Attis 13.49 e Lollobrigida 13.79, che prorogano di tre anni i termini delle convenzioni di lottizzazione nonché dei relativi termini di inizio e fine lavori nell'ambito delle stesse;

Maccanti 13.56, che introduce modifiche al Codice della strada con riferimento alla disciplina delle revisioni dei veicoli pesanti a motore;

D'Uva 13.61, che incrementa da 20 mila euro a 25 mila euro il limite di reddito per usufruire dei benefici previsti dalla legge di bilancio 2020 per i viaggiatori siciliani rientranti nelle categorie indicate dal comma 125 dell'articolo 1 della medesima legge verso gli aeroporti di Palermo e Catania;

Scagliusi 13.63 e Madia 13.71, che istituiscono un programma di cofinanziamento per l'efficientamento energetico delle banchine portuali;

Belotti 13.65 e Gariglio 13.47, che ammettono al ruolo di esaminatore per le prove teoriche e pratiche dell'esame per il conseguimento della patente di guida il personale in servizio presso la motorizzazione civile che ha superato il corso di abilitazione per il ruolo di esaminatore; Pag. 19

Capitanio 13.66, che esenta dal pagamento del pedaggio autostradale veicoli di associazioni

di volontariato e di organismi similari non aventi scopo di lucro;

Capitanio 13.67, che assegna 2 milioni di euro per la realizzazione del tratto compreso tra Cologno Nord e Vimercate della linea M2 della metropolitana di Milano;

Maccanti 13.68, che dispone modifiche al Codice della strada volte a migliorare la tutela delle persone con disabilità e delle donne in gravidanza o con bambini di età inferiore ai 2 anni;

Colmellere 13.70, che apporta modifiche alla disciplina recata dal regolamento generale per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone;

Varchi 13.76, che pone a carico della finanza pubblica imposte, addizionali e tasse aeroportuali sui biglietti aerei negli aeroporti delle regioni italiane meno sviluppate;

Lucaselli 13.77 e Del Basso De Caro 13.38, che novellano il comma 583 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2018 per assegnare risorse, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1 milione di euro per l'anno 2021, per il completamento e l'implementazione della rete immateriale degli interporti;

Rotelli 13.78, che prevede uno stanziamento per la progettazione dei lavori di adeguamento della SS Cassia;

Parolo 13.80, che proroga al 31 dicembre 2021 tutte le scadenze concernenti la vita tecnica degli impianti di risalita;

Fragomeli 13.03, che attribuisce all'Acquirente unico spa le competenze in materia di sicurezza delle bombole di metano e biometano;

Cantone 13.04, che modifica la disciplina in materia di utilizzo delle somme derivanti dall'addizionale comunale sui diritti di imbarco;

Perconti 13.05, che proroga un termine di carattere non legislativo in materia di riqualificazione delle aree degradate;

Paita 13.07, che introduce disposizioni volte a disciplinare il trasporto intermodale di rifiuti;

Ehm 14.10, che autorizza una spesa di 5 milioni di euro per il 2020 per la realizzazione di interventi di costruzione della pace nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto da parte delle ONG italiane;

Sabrina De Carlo 14.11, che autorizza per il 2020 la spesa di 500 mila euro per la prosecuzione delle trasmissioni satellitari dei programmi televisivi in lingua italiana a favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia;

Siragusa 14.12, che incrementa di 400.000 euro la spesa per l'adeguamento delle retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Mandelli 14.14, che modifica la normativa in materia di cessazione dall'incarico di console onorario d'Italia;

La Marca 14.16, che aumenta di 300.000 euro il contributo ai titolari d'incarichi di uffici consolari;

Epifani 15.1, che interviene sulla disciplina inerente allo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno colpito i comuni della provincia di Catania a far data dal 26 dicembre 2018;

gli identici Mandelli 15.14 e Tombolato 15.39, che abrogano la disposizione della legge di bilancio 2018 che stabilisce che, entro il 31 gennaio 2018, i Commissari delegati titolari delle contabilità speciali istituite per gli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, provvedono al versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo di 44 milioni di euro, corrispondente all'importo accantonato per far fronte agli Pag. 20oneri derivanti dal differimento dei pagamenti delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa;

Pezzopane 15.22, che istituisce un collegio dei revisori dei conti per gli uffici speciali per la ricostruzione del sisma avvenuto in Abruzzo nel 2009;

Pezzopane 15.26, che prevede uno stanziamento per investimenti nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 in Centro Italia;

gli identici Dara 15.34 e Mandelli 15.07, che estendono anche alla ricostruzione pubblica le misure previste per la ricostruzione privata nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012;

Morrone 15.35, che interviene sulla disciplina prevista per la ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo nei territori colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012;

Cestari 15.36, Mandelli 15.05 e Zanichelli 15.027, che incrementano la dotazione finanziaria del Fondo per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012;

Cavandoli 15.44, che introduce una disposizione volta a consentire la concessione di contributi per ulteriori interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2012;

Vinci 15.45, che reca disposizioni riguardanti i soggetti che hanno contratto mutui o finanziamenti di qualsiasi genere per immobili di edilizia abitativa nei territori colpiti dal sisma del 2012;

Cestari 15.47, che prevede interventi per il completamento della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2012 per i settori dell'agricoltura e dell'agroindustria;

Patassini 15.61 e 15.66, che introducono una disposizione in merito ai soggetti che non richiedono il rinvio degli adempimenti e dei pagamenti delle ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 in Centro Italia;

Patassini 15.63 e 15.67 che istituiscono una zona economica speciale nei territori colpiti dal sisma 2016;

Patassini 15.64, che prevede la rinegoziazione dei mutui concessi agli enti locali colpiti dal sisma del 2016 dalla Cassa depositi e prestiti;

Patassini 15.68, che estende anche ai comuni o agli altri enti locali interessati la realizzazione degli interventi previsti nei piani di ricostruzione pubblica nei territori colpiti dal sisma del 2016;

Latini 15.69, che differisce di 180 giorni il termine non legislativo di entrata in vigore di una ordinanza del Dipartimento della Protezione civile recante ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo dal 24 agosto 2016;

Patassini 15.73, che introduce una disposizione relativa all'utilizzo del materiale riciclato derivante dal trattamento dei rifiuti inerti provenienti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici del 2016 in Centro Italia;

Patassini 15.74, che modifica la disciplina che riduce del 40 per cento l'ammontare dei pagamenti delle ritenute fiscali e dei contributi sospesi e non versati dai soggetti colpiti dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016;

Zennaro 15.116, che prevede la non applicazione della rideterminazione delle circoscrizioni territoriali per le Camere di commercio nei territori colpiti dal sisma del 2016 in Centro Italia;

Patassini 15.76, che modifica la disciplina per la ricostruzione privata nei Pag. 21 territori colpiti dal sisma del 2016 in Centro Italia in merito alla subappaltabilità nei contratti tra privati;

Patassini 15.77, che modifica disposizioni riguardanti gli enti locali dei territori del sisma 2016 in Centro Italia, in merito alla liquidazione dei compensi per il personale e per i contributi per l'autonoma sistemazione;

Patassini 15.78, che modifica norme riguardanti le professioni tecniche che operano nei territori colpiti dal sisma del 2016;

Latini 15.79, che estende ad altri soggetti le norme riguardanti le esenzioni tributarie e fiscali previste a favore di imprese e professionisti che hanno la sede o che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca urbana del sisma del Centro Italia del 2016;

Patassini 15.80, che prevede l'estensione della sospensione di determinate norme del Codice dei contratti pubblici anche a favore dei comuni non capoluogo di provincia nei territori colpiti dal

sisma del Centro Italia del 2016;

Patassini 15.81, che reca disposizioni concernenti il personale dei comuni e del Dipartimento della protezione civile nei territori colpiti dal sisma del Centro Italia del 2016;

Patassini 15.82, che modifica norme riguardanti i soggetti che trasferiscono la residenza in determinate regioni, tra cui i territori colpiti dal sisma del 2016;

Patassini 15.83, che introduce una norma di favore fiscale per le imprese ubicate nei territori colpiti dal sisma del 2016;

Patassini 15.84 e 15.99, che modificano la disciplina di semplificazione e accelerazione della ricostruzione privata nei territori colpiti dal sisma del 2016;

Patassini 15.85, che modifica la disciplina relativa ai Programmi straordinari di ricostruzione per i territori del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016;

Pezzopane 15.94 e Pella 15.011, che prevedono l'istituzione di zone economiche speciali per le regioni meno sviluppate e in quelle colpite da calamità naturali;

Morgoni 15.96, Lorenzoni 15.127, Lollobrigida 15.010 e Pella 15.019, che modificano i termini per l'adozione dei Programmi straordinari di ricostruzione per i territori dell'Italia centrale maggiormente colpiti dal sisma del 2016;

Pezzopane 15.98 e Pella 15.012, che introducono disposizioni relative al prosieguo dell'attività scolastica svolta negli edifici oggetto di verifiche di vulnerabilità sismiche;

Patassini 15.100, che introduce modifiche alle norme sullo svolgimento dell'attività scolastica nei comuni colpiti dal sisma di Ischia del 2017;

Patassini 15.101, che estende ad ulteriori soggetti la riduzione del versamento previsto per gli adempimenti e i pagamenti delle ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali per i territori colpiti dal sisma del 2016;

Paolo Russo 15.104, che introduce modifiche sulle procedure di condono per gli immobili abusivi;

Buratti 15.107, che introduce norme volte ad esonerare determinati soggetti dal pagamento della contribuzione previdenziale nei territori colpiti dal sisma del 2016;

Sabrina De Carlo 15.115, che introduce norme volte al ripristino di spiagge danneggiate da eventi meteorologici avvenuti nei mesi di ottobre e novembre del 2019;

Testamento 15.118, che, riproponendo una norma già vigente – articolo 1, comma 877, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – prevede un rifinanziamento del Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti, per ciascuno degli anni 2020-2022;Pag. 22

Maraia 15.120, che introduce norme per il completamento delle opere di ricostruzione nei comuni della Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980-1981;

Cataldi 15.122 che introduce norme volte ad escludere dal calcolo ISEE immobili e fabbricati distrutti o inagibili in seguito a calamità naturali;

Fregolent 15.132, che introduce una norma di interpretazione autentica in merito a disposizioni amministrative riguardanti i dissesti per le aree a rischio di frana;

Trancassini 15.134, che introduce disposizioni volte a sospendere per dieci anni i vincoli di spesa pubblica per i territori colpiti dal sisma del 2016;

Gabriele Lorenzoni 15.137, che introduce un termine temporale per la domanda di rateizzazione dei tributi non versati, contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, nei territori colpiti dal sisma del 2016;

Fragomeli 15.138, che introduce una norma volta alla riassegnazione ai comuni di somme previste per interventi sul dissesto idrogeologico;

Ciaburro 15.01 e 15.02, che introducono una deroga temporale per le fusioni dei comuni;

Mandelli 15.06, che modifica norme relative alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici avvenuti in Emilia nel 2012;

Cattaneo 15.014, che estende l'ambito di applicazione di benefici per favorire l'occupazione nel settore marittimo;

Patassini 15.031, che introduce una zona economica speciale nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016;

Lattanzio 15.015, che introduce un termine per la certificazione dei diritti connessi al diritto d'autore;

Mazzetti 15.016, che reca modifiche alla disciplina degli incentivi per opere di edilizia;

Mancini 15.017, che prevede la costituzione di un fondo principalmente finalizzato alla lotta alla ludopatia;

Mazzetti 15.020, che integra la disciplina delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie;

Saitta 15.022, che disciplina la sospensione degli adempimenti tributari in alcuni comuni del catanese;

Tucci 15.023, che interviene sulla disciplina del *turn over* dei vigili del fuoco in situazioni emergenziali;

Gabriele Lorenzoni 15.025, che disciplina la rateizzazione di debiti di natura fiscale per i residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici iniziati in Italia centrale il 24 agosto 2016;

Micillo 15.029, che proroga un termine di natura non legislativa previsto da un'ordinanza di protezione civile relativa alla bonifica delle aree di Giugliano e laghetti di Castelvoturno;

Pallini 15.030, che autorizza uno stanziamento di 2 milioni di euro per il ripristino delle infrastrutture viarie del comune di Caposele;

Siracusano 16.3, 16.4, 16.5 e 16.6, che introducono disposizioni finalizzate alla demolizione degli alloggi malsani e impropri, delle casette minime e delle baracche esistenti nel comune di Messina e alla costruzione di alloggi popolari destinati a sostituire le abitazioni demolite, nonché per la bonifica dell'amianto e la riqualificazione ambientale delle zone in questione;

Manca 16.7, che prevede la nomina di un Commissario per interventi sulla rete viaria della regione Sardegna;

Ubaldo Pagano 16.01, che disciplina l'applicazione di norme relative alla decurtazione del trattamento accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni; Pag. 23

Gariglio 16.03, che dispone l'attribuzione alle regioni della competenza sui servizi ferroviari interregionali indivisi;

Deidda 16.05, che abroga la dichiarazione di notevole interesse pubblico della spiaggia della Playa, in provincia di Cagliari;

gli identici Mandelli 16.07 e Melicchio 16.011, che prevedono la costituzione di un nuovo comparto di contrattazione collettiva nazionale;

Mandelli 16.08, che prevede la riapertura dei bandi di reclutamento per università che fungono da centri di competenza ed alta specializzazione;

Mandelli 16.09, che disciplina i diritti di motorizzazione nei territori delle regioni a statuto speciale;

Colla 16.010, che reca misure urgenti per la messa in sicurezza e lo sviluppo della rete viaria della regione Molise;

Madia 17.7, che prevede che le assunzioni per i centri per l'impiego effettuate dagli enti locali possano effettuarsi «anche attraverso le società a partecipazione pubblica», si riferisce alla disciplina delle assunzioni degli enti locali per i centri per l'impiego;

Ubaldo Pagano 17.01, che prevede la equiparazione tra asili nido e servizi per la prima infanzia ai fini della applicazione del «*bonus* asili nido»;

Ubaldo Pagano 17.09, che prevede l'esenzione dal pagamento della marca da bollo per effettuare la domanda di partecipazione ai bandi di concorso per la assegnazione di locali di edilizia residenziale pubblica;

Macina, 17.010, che prevede disposizioni in materia di inconfiribilità di incarichi;

Macina 18.2, che prevede di modificare la disciplina dei bandi relativi al passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche, stabilendo la pubblicazione di detti bandi sul portale istituito dal dipartimento della funzione pubblica a pena di nullità dei contratti di lavoro stipulati in

violazione degli obblighi di pubblicazione suddetti;

Topo 18.8, che fa salvi gli accordi relativi alle progressioni economiche orizzontali;

Ciaburro 18.7, 18.9, 18.10, 18.11 e 18.13 che prevedono non si applichino ai comuni sotto i mille abitanti: il piano della *performance*; le disposizioni per le quali le province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di inizio e fine mandato; le disposizioni in materia di acquisti immobiliari; le disposizioni in materia di razionalizzazione di dotazioni strumentali, autovetture di servizio e di beni immobili ad uso abitativo; le disposizioni in materia di vincoli alle spese di consulenza, convegni, autovetture, sponsorizzazioni, missioni, acquisto autovetture e formazione;

Ciaburro 18.12, che prevede un incremento della dotazione del Fondo per lo sviluppo dei piccoli comuni;

Ciaburro 18.14, 18.15, 18.16, 18.17 e 18.18, che prevedono non si applichino ai comuni sotto i 5.000 abitanti: le disposizioni in materia di razionalizzazione di dotazioni strumentali, autovetture di servizio e di beni immobili ad uso abitativo; il piano della *performance*; le disposizioni per le quali le province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di inizio e fine mandato; le disposizioni in materia di acquisti immobiliari; le disposizioni in materia di vincoli alle spese di consulenza, convegni, autovetture, sponsorizzazioni, missioni, acquisto autovetture e formazione;

Fregolent 18.20 e 18.21, che, rispettivamente, prorogano i contratti del personale impiegato nei comuni distrutti dal terremoto per ulteriori 36 mesi, in deroga ad un contratto collettivo, e modifica il profilo del personale assunto agli uffici speciali per la ricostruzione, disponendo altresì la possibilità di destinare risorse, qualora non utilizzate, per ulteriori assunzioni con forme contrattuali flessibili; Pag. 24

Alaimo 18.22, modifica dal 10 al 20 per cento la percentuale dei dipendenti che possono avvalersi di modalità di telelavoro e altre forme di conciliazione di tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

Milanato 18.24, 18.25 e 18.26 e Rizzo Nervo 18.29, che prevedono la proroga degli incarichi dei medici utilizzati dall'INPS per gli accertamenti medico-legali;

Aprèa 18.27, che interpreta la disposizione secondo cui ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi, dopo che siano cessati dal ruolo o dall'incarico, è sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità, nel senso che si escludano i casi di passaggio di carriere presso diversa amministrazione;

Mandelli 18.28, che dispone la riapertura dei bandi per l'istituzione di centri di competenza ad alta specializzazione, nella forma del partenariato pubblico-privato, aventi lo scopo di promuovere e realizzare progetti di ricerca applicata, di trasferimento tecnologico e di formazione su tecnologie avanzate, nel quadro degli interventi connessi al piano nazionale Industria 4.0;

Bordonali 18.05, Ubaldo Pagano 18.020, Pella 18.031 e Prisco 18.046, che consentono di destinare a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni del personale della polizia locale gli incentivi monetari collegati al controllo della sicurezza stradale;

Fassina 18.09 e 18.010 e Polverini 18.052, di carattere ordinamentale, che prevedono una nuova disciplina generale delle pensioni;

Carfagna 18.014, che modifica in via sperimentale i requisiti di accesso alla pensione per le lavoratrici madri;

Mancini 18.019, Pella 18.033 e Prisco 18.047, che escludono dai trattamenti economici accessori del personale anche dirigenziale gli incentivi tecnici;

Madia 18.022, Pella 18.028 e Prisco 18.044, che disciplinano in funzione interpretativa la questione dei contratti per il personale di staff del sindaco e del presidente della provincia;

D'Ettore 18.025, che fissa al settantaduesimo anno l'età di collocamento a riposo dei docenti universitari;

Vanessa Cattoi 18.026, che modifica la disciplina del personale sanitario a rapporto convenzionale;

Occhiuto 18.027, che autorizza la riapertura dei termini per la presentazione della domanda di accredito della contribuzione figurativa;

Garavaglia 18.039, limitatamente al comma 1, che prevede la modifica dei requisiti per i quali i comuni vengono richiesti di svolgere le proprie funzioni in forma associata;

Sabrina De Carlo 18.040, che incrementa il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo ai fini dello svolgimento delle funzioni di accoglienza dei richiedenti asilo;

Sut 18.041, che prevede un credito di imposta per investimenti di recupero di immobili destinati ad attività commerciali nei piccoli comuni;

Macina 18.051, che dispone modifiche al codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata nei confronti dei soggetti creditori della pubblica amministrazione;

Giannone 1.23, Paolo Russo 1.109, Ferri 19.4, Germanà 19.12, Paolo Russo 19.13, Tripodi 19.02 e Macina 19.07, che prevedono *ex lege* l'ammissione al corso di formazione ovvero l'assunzione degli idonei nelle prove di selezione per la verifica del possesso dei requisiti fisici, psichici e attitudinali di uno specifico concorso per allievi agenti di Polizia di Stato;

Sabrina De Carlo 19.06, che reca uno stanziamento per il rinnovo e l'adeguamento della dotazione dei giubbotti antiproiettile della Polizia di Stato; Pag. 25

Baldini 20.1, che prevede la corresponsione ai militari dell'Arma dei Carabinieri con incarico di comandante di tenenza e di stazione territoriale, dal 2020, dell'indennità supplementare mensile di comando navale, prevista dall'articolo 52, comma 3, del decreto del presidente della Repubblica n. 164 del 2002 per il personale che riveste funzioni e responsabilità corrispondenti al comando di singole unità o gruppi di unità navali;

Iezzi 20.2, che prevede l'applicazione ai servizi civili regionali, per il triennio 2020-2022, delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 40 del 2017, recante Istituzione e disciplina del servizio civile universale, che prevedono l'esenzione tributaria e contributiva per gli assegni attribuiti agli operatori in servizio civile universale;

Zardini 20.3 e Marco Di Maio 20.06, che prevedono la definizione mediante apposite procedure negoziali degli incrementi di valore delle componenti retributive e del trattamento economico complessivo in favore del personale previsto dalle risorse del Fondo volto alla valorizzazione del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, anche nell'ottica di una maggiore armonizzazione del trattamento economico con quello del personale delle Forze di Polizia;

Siragusa 20.01, che prevede l'equiparazione del personale della carriera dirigenziale penitenziaria con quello del personale della Polizia di Stato per quanto concerne gli istituti previdenziali e pensionistici;

Gelmini 20.03, che estende l'applicazione delle disposizioni della legge n. 206 del 2004, recante Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, anche alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti dal 1° gennaio 2020;

Lacarra 20.04, che riapre a tempo indeterminato i termini in materia di pensioni di guerra previsti dal Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, per la presentazione delle domande di pensione per eventi verificatisi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente testo unico, agli articoli 127 (pensione diretta) e 128, comma 1 (pensione indiretta, cioè da parte dei congiunti). La domanda deve essere prodotta entro e non oltre due anni dalla data di entrata in vigore del predetto Testo Unico, o entro i termini previsti dagli articoli 99 e 100 del Testo unico, se più favorevoli;

Ubaldo Pagano 20.05, che riformula la disciplina riguardante la ricollocazione del personale assegnato alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, in caso di cessazione delle attività stesse, presso le sedi centrali e periferiche dell'amministrazione civile del Ministero degli interni;

Mancini 21.1, che sospende l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge n. 53 del 2019 – cd. DL sicurezza-*bis* – in materia di manifestazioni pubbliche fino all'entrata in vigore di una «compiuta riforma» della legge n. 152 del 1975, cd. «Legge Reale»;

Cominardi 21.01, che interviene in materia di riconoscimento ai fini pensionistici dei periodi di durata del contratto di lavoro a tempo parziale;

Siragusa 21.02, che interviene in materia di trattamento ordinario di disoccupazione in caso di licenziamento o di mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale;

Perantoni 21.03, che interviene in materia di compensi professionali del personale dell'Avvocatura dello Stato;

Topo 22.4, volto a devolvere alla competenza del TAR Piemonte le controversie relative ai poteri esercitati dall'Autorità di regolazione dei trasporti;

Mandelli 22.6, che interviene sulla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa istituite presso i tribunali e le corti di appello;Pag. 26

Magi 22.01, volto a: modificare la disciplina della sospensione della prescrizione, far rivivere alcune disposizioni sulla prescrizione introdotte dalla legge n. 103 del 2017, c.d. «riforma Orlando», e ad abrogare la disciplina sulla prescrizione introdotta dalla legge n. 3 del 2019, c.d. «spazzacorrotti»;

Dori 22.02, che, novellando la legge n. 48 del 2001, elimina il previsto parere favorevole del Ministro della giustizia nell'ambito della procedura per l'assegnazione dei magistrati agli uffici giudiziari del distretto per far fronte alle condizioni critiche di rendimento;

Palmisano 22.03, in materia di mutui contratti dagli enti locali per la costruzione di nuovi edifici giudiziari;

Perantoni 22.04, volto ad istituire la Corte d'appello di Sassari e a razionalizzare gli uffici giudiziari della Regione Sardegna;

Belotti 22.05, sugli organici degli uffici giudiziari di Bergamo;

Dori 22.07, riguardante le modalità di presentazione in via telematica della domanda per l'adesione all'azione di classe di cui alla legge n. 31 del 2019;

Dori 22.08, in materia di composizione della commissione di esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato;

Bagnasco 23.02 e Lollobrigida 23.04, che consentono, in via transitoria, ai magistrati e agli avvocati e procuratori dello Stato di esercitare la facoltà di permanere in servizio a domanda sino al compimento del settantatreesimo anno d'età e recano ulteriori disposizioni per il relativo collocamento a riposo;

Orlando 23.01, che reca disposizioni in materia di equo compenso, prevedendo in particolare che i bandi o le selezioni per servizi professionali effettuati dalle pubbliche amministrazioni non possono prevedere alcuna clausola di gratuità o prevedere corrispettivi di valore simbolico e non proporzionato;

Liuni 24.1, che introduce disposizioni volte a prevenire la proliferazione della fauna selvatica, prevedendo l'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Golinelli 24.2, che reca disposizioni in materia di commercializzazione delle carni degli ungulati abbattuti in dipendenza dell'esercizio dell'attività venatoria;

gli identici Garavaglia 24.3 e Madia 24.20, che prevedono finanziamenti a sostegno degli interventi per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano e nel territorio di Roma Capitale;

Emiliozzi 24.4, che prevede modifiche all'articolo 38 del decreto-legge n. 124 del 2019, in materia di imposta immobiliare sulle piattaforme marine;

Cassese 24.5, che reca modifiche di carattere ordinamentale alla disciplina in materia di procedura per l'adozione dei progetti di piani stralcio dettata dall'articolo 68 del decreto legislativo n. 152 del 2006, Codice dell'ambiente;

Siracusano 24.6, che dispone misure in materia di realizzazione di interventi di manutenzione e cura del territorio da parte di cittadini singoli o associati;

De Luca 24.8, che prevede un finanziamento al comune di San Giovanni a Piro finalizzato a garantire la funzionalità portuale dell'area marina protetta «costa degli Infreschi e della Masseta» in provincia di Salerno;

Golinelli 24.9, che reca una modifica ordinamentale all'articolo 29-bis del decreto legislativo

n. 152 del 2006, Codice dell'ambiente, in materia di individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;

Giacometto 24.10 e 24.11, che recano disposizioni in materia di compensazioni territoriali relative allo smantellamento di impianti nucleari;Pag. 27

Rotelli 24.12, che prevede un contributo straordinario a favore del comune di Civita Castellana per la messa in sicurezza di una rupe tufacea;

Marco Di Maio 24.13, che dispone una novella al decreto legislativo n. 28 del 2011, recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, in materia di incentivi per l'installazione di impianti fotovoltaici;

Liuni 24.15, che modifica l'articolo 12 della legge n. 157 del 1992 in materia di attività venatoria relativa alla fauna selvatica stanziale e migratoria;

Liuni 24.16, che modifica l'articolo 19-*bis* della legge n. 157 del 1992 in materia di autorizzazione al prelievo venatorio dello Storno;

Liuni 24.17, che modifica l'articolo 27 della legge n. 157 del 1992 in materia di vigilanza venatoria;

Mandelli 24.18, che prevede finanziamenti a sostegno degli interventi per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano;

Topo 24.19, che prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo per il sostegno dell'edilizia residenziale sociale;

Schullian 24.21, che reca norme in materia di riammissione agli incentivi degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile realizzati in base a titoli autorizzativi validi;

Mancini 24.22, che interviene sulla disciplina relativa alla rinegoziazione degli accordi tra enti locali e operatori di impianti alimentati da fonti rinnovabili;

Enrico Borghi 24.01, che reca modifiche ordinamentali all'articolo 93 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi;

Muroni 24.03, che interviene sulla disciplina in materia di concessione di finanziamenti a tasso agevolato per realizzare interventi di incremento dell'efficienza energetica di edifici scolastici e universitari;

Battilocchio 24.04, che reca norme in materia di cessazione dei diritti di uso civico;

Mulè 24.05, che reca modifiche alla disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2020 in materia di detrazione d'imposta per i lavori di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici;

Andrea Romano 24.06, che reca, in novella al decreto legislativo n. 152 del 2006, Codice dell'ambiente, modifiche di carattere ordinamentale in materia di tracciabilità e trasporto intermodale di rifiuti;

Micillo 24.08, che, con novella al decreto legislativo n. 152 del 2006, Codice dell'ambiente, individua quale sito di interesse nazionale l'area interessata dalla presenza di discariche e impianti compresa nel sito dell'area vasta di Giugliano Villaricca (Napoli);

Daga 24.09, che reca norme di carattere ordinamentale in materia di pianificazione distrettuale di assetto idrogeologico;

Ilaria Fontana 24.010, che reca norme in materia di commissari straordinari per gli interventi di bonifica in siti contaminati di interesse nazionale;

Moretto 25.2 e 25.4, che recano previsioni non strettamente consequenziali alle disposizioni del provvedimento volte a modificare la disciplina sui rapporti convenzionali dei medici che operano per l'INPS;

Pastorino 25.14, che estende al 31 dicembre 2019 il termine – scaduto il 31 dicembre 2017 – valido per il calcolo della maturazione di anzianità in servizio presso gli IRCCS e gli Istituti zooprofilattici sperimentali del personale a tempo determinato;Pag. 28

Rotta 25.16, che reca una previsione non strettamente consequenziale alle disposizioni del provvedimento diretta ad autorizzare l'acquisizione di un nuovo angiografo presso l'unità ospedaliera di cardiologia di Rovereto;

Rotta 25.17 e 25.64, che dispongono in materia di cessioni gratuite di prodotti alimentari e farmaci ad uso compassionevole con norme non connesse alle proroghe del provvedimento;

Mancini 25.18, che introduce disposizioni non connesse alle proroghe del provvedimento riferite al finanziamento dell'uso di beni dei policlinici universitari da parte delle aziende ospedaliere;

Miceli 25.19 e Martinciglio 25.41, che introducono deroghe non connesse alle norme del provvedimento in esame a favore di strutture ospedaliere site a Castelvetrano (TP) relativa all'applicabilità delle norme sugli standard qualitativi dell'assistenza ospedaliera;

Spena 25.22, che istituisce lo Sportello Unico per le Famiglie, con compiti di sostegno alla genitorialità;

Carnevali 25.23, Menga 25.43 e Pastorino 25.06, 25.07 e 25.011, che modificano il periodo per l'ottenimento dell'indennizzo per i danni derivanti da sindrome da talidomide;

Ubaldo Pagano 25.24, Calabria 25.28 e Marco Di Maio 25.29, che modificano l'attuale disciplina sul superamento dei tetti della spesa farmaceutica per acquisti diretti prevedendo un limite alle quote di ripiano, come determinate dall'AIFA, a carico di ciascuna azienda farmaceutica;

Carfagna 25.25, che interviene sul trattamento contrattuale di formazione specialistica spettante ai laureati in biologia ammessi ed iscritti alle scuole di specializzazione di aera sanitaria;

D'Attis 25.26, che detta disposizioni riguardanti l'orario di lavoro degli specialisti ambulatoriali;

Mandelli 25.27, che interviene sull'esercizio cumulativo delle professioni sanitarie;

Mandelli 25.30, che interviene sul trattamento contrattuale di formazione specialistica spettante ai laureati in farmacia ammessi ed iscritti alle scuole di specializzazione di aera sanitaria;

Deidda 25.31, che dispone sulla disciplina dei buoni alimentari erogati in favore dei cittadini affetti da celiachia;

Trizzino 25.32, che prevede e disciplina un piano di riorganizzazione delle strutture sanitarie ambulatoriali ed accreditate;

Mulè 25.33, che prevede un contributo statale per favorire l'acquisto di defibrillatori semiautomatici ed automatici esterni da parte dei condomini;

Misiti 25.35, che istituisce presso il Ministero della salute il registro nazionale dei dipendenti del servizio sanitario nazionale;

Misiti 25.36, che prevede iniziative dirette al riconoscimento di posti letto per *hospice* per assicurare la dignità di vita dei pazienti terminali;

Schullian 25.37, che esclude le regioni e province autonome dai limiti di spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale;

Provenza 25.38, che detta disposizioni relative al riordino dell'assistenza territoriale;

Menga 25.39, che detta disposizioni relative ai flussi informativi sanitari istituzionali;

Tiramani 25.40, che modifica l'allegato di un decreto ministeriale relativo agli standard di sicurezza ed impiego per le apparecchiature a risonanza magnetica;

Bologna 25.44 che prevede specifiche disposizioni ordinamentali per valutare l'assenza di conflitti di interesse in ambito di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano;Pag. 29

Sportiello 25.45 che prevede determinati progetti di collaborazione dello Stabilimento chimico farmaceutico militare per potenziare la coltivazione della *cannabis* a fini terapeutici;

Prisco 25.46 che estende al triennio 2022-2024 la pertinenza, nell'ambito della contrattazione collettiva della sanità regolata da apposito accordo, della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale non transitati nei ruoli unici;

Ianaro 25.47, che interviene sulla disciplina ordinamentale delle procedure pubbliche di acquisto dei farmaci biosimilari da parte delle centrali regionali d'acquisto;

Nesci 25.50, che interviene sulla definizione della quota capitaria per il calcolo del riparto del Fondo sanitario nazionale;

Lorefice 25.51, che prevede una specifica disciplina ordinamentale da introdurre a decorrere dal 2021 per rendere tracciabile la filiera produttiva del farmaco;

Testamento 25.52 e 25.53, che prevedono delle disposizioni dirette a derogare, per le regioni sottoposte a piano di rientro dal disavanzo sanitario, ai limiti previsti per la riduzione della spesa complessiva annua di prestazioni sanitarie acquistate da soggetti privati accreditati;

Mandelli 25.55, che prevede specifiche deroghe per i piccoli comuni sulla distribuzione delle tipologie di farmaci con particolari modalità di erogazione agli assistiti;

Mandelli 25.56, che modifica la definizione del numero di farmacie su base regionale anziché comunale e istituisce un apposito Fondo regionale per il prelievo della tassa di autorizzazione all'esercizio della farmacia;

Mandelli 25.57, che modifica previsioni ordinamentali relative all'inserimento dei dati nominativi del paziente sulla ricetta relativa ai medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta;

Caparvi 25.58, che modifica la disciplina in materia di sicurezza sul lavoro, in relazione ai requisiti dei parapetti provvisori nei lavori di costruzione;

Novelli 25.59, 25.60, 25.61 e 25.62, che intervengono sulle procedure di acquisto e sulla definizione dello *status* di innovatività dei farmaci innovativi;

Prestipino 25.65, relativo agli obblighi di prescrizione relativi ai medicinali con la stessa composizione di sostanze attive;

Vazio 25.66, che autorizza la spesa di due milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 per la realizzazione in ogni regione di residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia;

Lacarra 25.63, relativo alla disciplina dell'obbligo di iscrizione agli albi delle professioni sanitarie;

Lorenzin 25.68 e 5.40 e Rostan 25.05, che estendono ai direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) per la durata dell'incarico, le disposizioni previste per i lavoratori dipendenti di strutture sanitarie nominati direttori generali, amministrativi e sanitari con diritto ad un periodo di collocamento in aspettativa senza assegni utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza;

Lorenzin 25.69, che estende da due a tre anni il termine entro il quale le Fondazioni IRCCS, gli Istituti non trasformati e quelli privati, sono tenuti ad inviare al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso di determinati requisiti;

Marco Di Maio 25.01, che istituisce un fondo presso il Ministero dell'interno per gli anni 2020-2022, per l'installazione di strumenti di videosorveglianza sulle strutture mobili di pronto intervento sanitario e di pronto soccorso per prevenire Pag. 30 episodi di violenza nei confronti di medici ed operatori sanitari operanti nelle stesse strutture;

Trizzino 25.02, che prevede l'individuazione di criteri per il riconoscimento della figura professionale di mediatore nei processi riabilitativi per gli interventi assistiti con gli animali e l'inclusione di essi nei livelli essenziali di assistenza;

Nappi 25.03, che prevede l'inserimento di un allegato nel decreto del presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 sui livelli essenziali di assistenza relativo alla prescrizione di dispositivi acustici;

Carinelli 25.08 e Marco Di Maio 25.42, che intervengono sulla disciplina delle comunicazioni informative sanitarie in strutture sanitarie private stabilendo rispettivamente, in caso di sponsorizzazioni non consentite, specifiche sanzioni amministrative pecuniarie e l'obbligo di segnalazione del direttore sanitario;

Mandelli 25.09, che prevede disposizioni di riforma ordinamentale relative alla riorganizzazione del Ministero della salute;

Del Barba 25.010, Pella 25.013 e Rizzo Nervo 25.67, che prevedono specifici esoneri non retribuiti per funzioni connesse all'incarico di componente di ordini professionali e collegi, per soggetti inquadrati presso enti pubblici o soggetti privati;

Navarra 25.012, che modifica la disciplina delle incompatibilità previste per la posizione di professore e ricercatore, per l'esercizio di attività libero-professionali e, limitatamente alle attività di

carattere sanitario, la disciplina sull'opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo con riferimento ai dirigenti del ruolo sanitario;

Carnevali 25.017, 25.019 e 25.020, che prevedono specifici interventi in materia di edilizia sanitaria relativi ad immobili appartenenti al patrimonio dell'INAIL;

Spena 25.021, volto ad istituire sportelli d'ascolto psicologico per il contrasto alla dispersione scolastica;

Mandelli 25.022, che prevedono l'incremento dei fondi di premialità e dei fondi di risultato delle aree dirigenziali, fermi restando i limiti di spesa per il personale;

Mandelli 25.024 e Boldi 25.026, che prevedono proroghe in servizio dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale per anni successivi al 2020;

Schirò 26.01, che reca disposizioni volte a prevedere agevolazioni fiscali in favore dei ricercatori e dei docenti che si sono trasferiti o si trasferiscono in Italia entro un determinato termine;

Fragomeli 26.02, Suriano 26.03, Giacomoni 26.05, Comaroli 26.06 e Trano 26.08, che intervengono al fine di rafforzare le misure di sostegno alle esportazioni e all'internazionalizzazione delle imprese italiane ampliando l'ambito di operatività di SACE spa;

Siragusa 26.04, che reca modifiche alla disciplina di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2016 in materia di regime speciale per lavoratori impatriati;

Alaimo 26.07, che interviene sulla disciplina relativa agli obiettivi da fissare nell'ambito del ciclo di gestione della performance delle pubbliche amministrazioni, specificando – nell'ambito degli obiettivi volti a determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi – la necessità di dare «priorità a quelli legati alla mobilità dolce e alla sostenibilità ambientale»;

Benamati 27.4, che riguarda la disciplina dei servizi di notificazione a mezzo posta, con particolare riguardo agli adempimenti posti in carico alle stazioni appaltanti e agli operatori postali titolari della relativa licenza;

Schirò 27.01, che dispone la ricostituzione della Commissione per la stampa Pag. 31 italiana all'estero presso il Dipartimento Editoria della Presidenza del Consiglio;

Siragusa 27.02, che modifica il decreto legislativo n. 64 del 2017, in materia di organizzazione delle scuole italiane all'estero, intervenendo, in particolare, sulla disciplina relativa ai requisiti del personale a cui possono essere affidati, nelle scuole statali all'estero, gli insegnamenti obbligatori nell'ordinamento italiano;

Siragusa 27.03, che dispone l'istituzione di un Portale unico degli italiani all'estero in cui pubblicare tutte le informazioni relative alla normativa sulle agevolazioni, sulle votazioni e i relativi aggiornamenti, rivolto a coloro che intendono trasferire la residenza all'estero o che siano già residenti all'estero nonché per i connazionali rimpatriati;

Cabras 27.04, che interviene sulla disciplina fiscale relativa agli assegni di sede e alle altre indennità percepite per servizi prestati all'estero, con particolare riguardo ai servizi prestati all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali, per cui la legge prevede la corresponsione di una indennità base e di maggiorazioni ad esse collegate, nonché sulla disciplina dei contributi per i viaggi di trasferimento per l'amministrazione degli affari esteri;

Cabras 27.05 e Migliore 27.09, che recano disposizioni in materia di organizzazione dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, modificando in più parti la legge n. 125 del 2014, recante disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo, istitutiva della predetta Agenzia;

Spena 27.06, che dispone l'istituzione di un servizio per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo mediante il numero pubblico di emergenza infanzia 114 e dispone in merito alla relativa copertura finanziaria;

Spena 27.07, che dispone l'istituzione di una specifica campagna di informazione per promuovere l'utilizzo consapevole dei veicoli da parte di persone di età inferiore a 21 anni e dispone in merito alla relativa copertura finanziaria;

Gava 28.3 e 28.7, che abrogano i commi da 634 a 658 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2020, che istituiscono l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego «MACSI» e contestualmente riconoscono un credito d'imposta per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili;

Tomasi 28.4 e Cestari 28.6, che abrogano i commi da 661 a 676 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020, istitutiva dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate;

Bellachioma 28.11 e 28.12, i quali intervengono sulla procedura finalizzata all'istituzione delle ZES, e, nel dettaglio, specificano le modalità di nomina del Commissario straordinario del Governo;

Fassino 28.14, che abroga, a partire dal 1° luglio 2020, l'articolo 25-*novies* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, istitutivo a partire dal 1° gennaio 2019 di un'imposta sui trasferimenti di denaro, ad esclusione delle transazioni commerciali, effettuati verso Paesi non appartenenti all'Unione europea da istituti di pagamento;

Braga 28.15 e Daga 28.16, che recano una serie di modificazioni all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, riguardante le procedure di infrazione europee n. 2004/2034 e n. 2009/2034 per la realizzazione e l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione;

Quartapelle Procopio 28.01, che modifica l'articolo 1, comma 767, secondo periodo, della legge n. 145 del 2018, e stabilisce che i risparmi provenienti dalla razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione e dagli interventi per la riduzione del costo giornaliero per l'accoglienza dei migranti confluiranno in un fondo iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero Pag. 32 degli affari esteri e della cooperazione internazionale, destinato all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;

Quartapelle Procopio 28.04, che reca disposizioni in materia di organizzazione dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, modificando in più parti la legge n. 125 del 2014, recante disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo, istitutiva della predetta Agenzia;

Alaimo 28.05, che modifica le procedure di nomina dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

Vanessa Cattoi 29.01, che esclude l'applicazione di alcune disposizioni in materia di personale e nomine negli enti del Servizio sanitario nazionale per le regioni e le province autonome che provvedono al finanziamento del Servizio sanitario sul loro territorio senza apporto dello Stato;

Trano 29.02, che reca disposizioni volte a tutelare i cittadini raggrati nelle truffe sui diamanti da investimento;

Martinciglio 29.04, che introduce una procedura per la verifica della soglia dei redditi di lavoro dipendente e assimilati al di sopra della quale il contribuente non può avvalersi del regime forfetario per i lavoratori autonomi;

Garavaglia 30.2 e Mandelli 30.3, che assegnano alle regioni a Statuto ordinario contributi per investimenti per gli anni dal 2020 al 2034;

Lacarra 30.4, il quale reca una disposizione in tema di tutela occupazionale del personale titolare di rapporto di lavoro a tempo determinato con l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI), ora soppresso, a decorrere dal 1° gennaio 2020;

Angiola 32.01, De Menech 32.05, Paolo Russo 32.010 e Lollobrigida 32.012, che dispongono in materia di interventi all'esito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici;

Bilotti 32.02, che assegna all'ente autonomo Giffoni Experience un contributo per il 2020 per la promozione della cultura cinematografica;

Lacarra 32.03, che disciplina la possibilità di passaggio al ruolo dei professori associati per i ricercatori universitari a tempo indeterminato;

Vazio 32.04, che reca la sdemanializzazione della fascia di rispetto di Genova Prà;

Serracchiani 32.06, che attribuisce nuove funzioni all'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste – Area Science Park;

Aprea 32.08, che riguarda i criteri di riparto dei contributi destinati alle scuole paritarie;
Carfagna 32.09, che istituisce un Fondo finalizzato a promuovere l'iscrizione delle studentesse a corsi di studio scientifici (Fondo STEM);

Bilotti 32.011, che istituisce le Zone franche aree interne per favorire, attraverso misure di defiscalizzazione, la nascita di nuove piccole e micro imprese;

Gagliardi 33.8 e Rixi 33.28, che prevedono la possibilità che le società partecipate dal comune di Genova assumano direttamente artigiani o commercianti la cui attività sia cessata a seguito del crollo del Ponte Morandi;

Pagani 33.35, che prevede modifiche alla legge n. 84 del 1994, avente ad oggetto «riordino della legislazione in materia portuale»;

Rosato 33.03, che introduce norme concernenti il Punto Franco di Trieste;

Vanessa Cattoi 33.04 e 33.05, che modificano la disciplina concernente i benefici derivanti dalle disposizioni europee in materia di sostegno all'agricoltura di montagna e nelle zone svantaggiate;Pag. 33

Rosso 33.06, che prevede l'esclusione dell'obbligo di trascrizione del contratto preliminare per l'acquisto di immobili da costruire;

Serracchiani 33.07, che prevede la possibilità di rateazione delle somme dovute dai dipendenti di rappresentanze diplomatiche straniere in Italia, istituti culturali stranieri e organizzazioni internazionali a seguito di accertamenti fiscali in deroga alla vigente disciplina;

Bruno Bossio 33.08, che dispone ampie modifiche alla legge n. 21 del 1992, al fine di rendere meno restrittivi i vincoli attualmente previsti per i servizi di noleggio con conducente – NCC;

Marco di Maio 33.02 e Topo 33.09, limitatamente alle lettere *a*), *c*) e *d*), che modificano le disposizioni in tema di trasporto pubblico non di linea, di cui alla legge n. 21 del 1992 al fine di estendere al territorio regionale la possibilità di offrire servizi di trasporto per i titolari di licenze NCC – noleggio con conducente;

Topo 33.010, che modifica le disposizioni in tema di trasporto pubblico non di linea, di cui alla legge n. 21 del 1992, al fine di estendere al territorio regionale la possibilità di offrire servizi di trasporto per i titolari di licenze NCC – noleggio con conducente;

Mulè 33.012, che dispone l'esclusione dalla fattispecie di stoccaggio di rifiuti e la riconduzione a una mera fase del percorso di trasporto degli stessi delle attività di carico, scarico, trasbordo e sosta tecnica all'interno di porti, interporti, terminal, scali merci e scali ferroviari;

Mulè 33.013, che prevede che il 15 per cento delle tasse di carico e scarico introitate dalle Autorità di sistema portuale siano destinate all'esodo dei lavoratori dipendenti operanti nei porti;

Mulè 33.014, che prevede le modalità attraverso le quali possano essere armonizzati i trattamenti economici dei dipendenti delle imprese in ambito ferroviario, portuale, aeroportuale e postale al fine di conseguire le autorizzazioni a svolgere i corrispondenti servizi;

Mulè 33.015, che modifica le competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti;

Comaroli 33.016, che prevede misure per la riqualificazione del Lido di Venezia;

Mulè 33.018 e Andrea Romano 33.028, che modificano le modalità secondo le quali il presidente dell'Autorità di sistema portuale può esercitare le proprie funzioni nella materia delle concessioni portuali, della somministrazione di lavoro portuale e di operazioni portuali;

Mulè 33.019, che disciplina le aree di sosta tecnica dei convogli ferroviari che trasportano merci pericolose;

Mulè 33.020, che prevede che Rete ferroviaria italiana conceda una riduzione del canone di utilizzo delle tracce ferroviarie per i terminal non posti sulle direttrici TEN-T;

Rosso 33.022, che demanda ad un decreto ministeriale l'applicazione dell'equiparazione, introdotta dalla legge di bilancio 2020, dei monopattini elettrici ai velocipedi;

Rosso 33.023, che abroga la disposizione della legge di bilancio 2020, che equipara i monopattini elettrici ai velocipedi;

Zanettin 33.024 e 33.025 che dispongono ampie modifiche alla legge n. 21 del 1992 al fine

di rendere meno restrittivi i vincoli attualmente previsti per i servizi di noleggio con conducente – NCC;

Zanettin 33.026, che modifica le disposizioni in tema di trasporto pubblico non di linea, di cui alla legge n. 21 del 1992, al fine di estendere al territorio regionale la possibilità di offrire servizi di trasporto per i titolari di licenze NCC – noleggio con conducente;Pag. 34

Moretto 33.029, che trasferisce al comune di Caorle aree oggetto di sdemanializzazione nel territorio del medesimo comune;

Manzo 33.030, e Nobili 33.031, limitatamente al comma 2, che modifica il regime delle agevolazioni fiscali per i soggetti operanti nelle Zone economiche speciali;

Viviani 34.6 e Gallinella 34.17, che dispongono l'applicazione, alle concessioni demaniali e del mare territoriale per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo e per la realizzazione di manufatti per la trasformazione e commercializzazione del prodotto, del canone meramente ricognitorio previsto dal testo unico delle leggi sulla pesca, nonché l'applicazione alle concessioni di specchi acquei demaniali di un canone pari ad un decimo di quello previsto dal regolamento che determina i canoni per le concessioni demaniali marittime;

Ciaburro 34.8, che prevede l'applicazione agli acquacoltori del canone meramente ricognitorio per le concessioni demaniali e delle zone di mare per la piscicoltura, la molluschicoltura, la crostaceicoltura e l'alghicoltura;

Marino 34.12, che modifica l'articolo 47 del codice della nautica da diporto, il quale reca la definizione del contratto di noleggio delle unità da diporto ed introduce il nuovo articolo 47-*bis*, che reca la definizione del contratto di noleggio crocieristico;

Spessotto 34.13, che modifica un termine di natura non legislativa recato dal regolamento per la sicurezza della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 1991, introducendo tra le definizioni previste anche quelle di motonave con motore elettrico o con motore combinato endotermico ed elettrico, nonché interviene sulla disciplina del punto di infiammabilità del combustibile, introducendo un comma in base al quale l'eventuale impiego di combustibile allo stato gassoso a temperatura ambiente in pressione nelle navi e motonavi di trasporto pubblico locale nella laguna di Venezia, sia effettuato con sistemazioni da definirsi con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti;

Ubaldo Pagano 34.15, che estende ai marittimi di qualsiasi nazionalità imbarcati sulle navi iscritte nel Registro internazionale, la previsione che si applichino le condizioni economiche, normative, previdenziali ed assicurative del contratto di arruolamento e dei contratti collettivi dei singoli Stati membri, disponendo che dal 1° gennaio 2020 i benefici fiscali e contributivi siano concessi esclusivamente alle navi ed agli armatori nel caso in cui sia imbarcato esclusivamente personale con contratto collettivo nazionale di categoria, equivalente o migliorativo;

Magi 34.01, che introduce l'articolo 34-*bis* contenente misure per sostenere la filiera agroalimentare della canapa e garantire il gettito tributario relativo alla commercializzazione dei prodotti a base di canapa, in particolare contenenti cannabidiolo il cui contenuto di THC non sia superiore allo 0,5 per cento;

Andreuzza 34.03, che introduce l'articolo 34-*bis* con il quale si dispone che i vigenti contratti di locazione di beni immobili demaniali situati in Piazza San Marco a Venezia abbiano la durata di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

Orlando 34.05, che introduce l'articolo 34-*bis* relativo al trattamento economico dei membri per la Consulta dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione – ISIN, quale autorità di regolamentazione competente per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi;

Orlando 34.07, che introduce l'articolo 34-*bis* in materia di Zone Logistiche semplificate, che autorizza le regioni ad istituire due ZLS, anziché una, qualora nella regione ricadano più Autorità di sistema portuale;Pag. 35

Fragomeli 34.08, che introduce l'articolo 34-*bis* con il quale si abolisce la tassa di concessione governativa sull'utilizzo di telefonini per gli enti locali;

Vazio 34.09, che introduce l'articolo 34-*bis* che interviene sulla concessione di aree e banchine disciplinata dalla legge di riordino della legislazione portuale, consentendo alle imprese concessionarie di aree portuali demaniali di essere concessionarie di altre aree nello stesso porto qualora il nuovo assetto concessorio sia conforme alle norme per la tutela della concorrenza e del mercato secondo le valutazioni dell'Autorità competente;

Gava 34.011, che introduce l'articolo 34-*bis* con il quale si modifica la legge n. 19 del 1991, estendendo la cooperazione economica internazionale della regione Friuli Venezia Giulia anche, in via residuale e non prevalente, alle attività con altri Paesi del Golfo Persico, in particolare modificando la disciplina delle partecipazioni della società finanziaria Finest, costituita per il finanziamento e partecipazione a società estere ed estendendone la partecipazione anche a società italiane aventi stabile organizzazione nella regione;

Vazio 34.013, che introduce l'articolo 34-*bis* con il quale si modifica l'articolo 18 dalla legge di riordino della legislazione portuale consentendo ad una stessa impresa di ottenere più concessioni per l'esercizio di operazioni portuali nello stesso porto o in porti del medesimo sistema portuale;

Andrea Romano 35.9, che reca disposizioni in materia di gestione da parte della società Autostrada Tirrenica s.p.a. delle tratte autostradali già aperte al traffico dell'autostrada A12 Livorno-Grosseto-Civitavecchia, sino al 31 ottobre 2028 e nelle more dell'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia UE 18 settembre 2019 – con la quale l'Italia è stata condannata per aver prorogato una concessione esistente per la costruzione e gestione di un'autostrada senza pubblicazione di un bando di gara – e dell'individuazione di nuove soluzioni progettuali;

Ciaburro 35.11, che inserisce un comma aggiuntivo volto ad abrogare i commi 23-*bis* e 23-*ter* dell'articolo 55 della legge n. 449 del 1997, recanti la disciplina delle somme dovute all'ANAS s.p.a. per il rilascio delle autorizzazioni agli accessi su strade affidate alla sua gestione;

Mulè 35.02 e 35.03, che recano modifiche ordinamentali all'articolo 93 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi;

Bonomo 35.04, che reca modifiche ordinamentali al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e al Codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017;

Bonomo 35.05 e 35.06, che recano una modifica ordinamentale al Codice del Terzo settore;

Di Muro 35.07, che reca modifiche ordinamentali all'articolo 93 del Codice della strada;

Bazoli 24.02, che reca norme in materia di mutui concessi agli enti locali per l'edilizia giudiziaria;

Squeri 36.7, Saltamartini 36.8, Morgoni 36.9 e Benamati, 36.10, che prevede disposizioni procedurali in materia di verifiche finalizzate a stabilire l'integrità dei serbatoi in via transitoria e in deroga ai controlli ministeriali;

Incerti 36.01, che prevede che la denuncia aziendale non presentata dalle imprese agricole entro il termine previsto di 30 giorni dalla data di inizio dell'attività, sia presentata entro il 31 dicembre 2020;

Bellachioma 36.02, reca disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;

Vanessa Cattoi 36.03, che consente l'applicazione di un contributo addizionale sulla retribuzione imponibile a fini previdenziali a carico dei datori di lavoro anche in favore di lavoratori assunti a termine Pag. 36 nella provincia di Trento, e non solo di Bolzano come previsto attualmente, in quanto si tratta di una estensione soggettiva del campo di applicazione di un beneficio e non di una proroga;

Ficara 37.1, il quale, con una modifica alla legge n. 238 del 1993, prevede che, come per i contratti di programma, anche i contratti di servizio, prima della stipulazione con le Ferrovie dello Stato S.p.a., siano trasmessi dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al Parlamento per l'espressione del parere;

Prisco 38.2, il quale elimina per gli enti locali in dissesto o in procedura di riequilibrio finanziario l'applicazione delle sanzioni economiche previste in caso di violazione del patto di

stabilità interno per gli anni 2015 e precedenti e del saldo di competenza non negativo per gli anni 2016 e 2017, nonché quelle dovute per il mancato rispetto delle certificazioni negli anni 2015-2018, laddove non ancora applicate;

Lollobrigida 38.3 e Pastorino 38.02, i quali recano modifiche al TUEL volte ad ampliare la facoltà dei comuni in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale nonché degli enti locali in dissesto di contrarre mutui specificamente destinati alla copertura di spese funzionali allo svolgimento di progetti o interventi finanziati con risorse provenienti dall'Unione europea o da altri enti;

Prisco 38.4, il quale elimina per tutti gli enti locali l'applicazione delle sanzioni economiche previste in caso di violazione del patto di stabilità interno per gli anni 2015 e precedenti, e del saldo di competenza non negativo per gli anni 2016 e 2017, nonché quelle dovute per il mancato rispetto delle certificazioni negli anni 2015-2018, laddove non ancora applicate;

Ficara 38.03, il quale assegna un contributo di 4,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 in favore delle province e dei liberi consorzi che risultano in stato di dissesto finanziario alla data del 30 novembre 2019 e che presentino un valore negativo del Fondo sperimentale di riequilibrio o dei trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'interno;

Lollobrigida 38.05, 38.06 e 38.07, che sono sostanzialmente volti a consentire agli enti locali in disavanzo un più ampio utilizzo della quota di avanzo vincolata nel triennio 2020-2022;

Topo 39.4 e Macina 39.5, che escludono la punibilità per i reati di omesso versamento di ritenute, omesso versamento di IVA o indebita compensazione, nel caso in cui l'autore del reato dimostri l'esistenza di crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti della pubblica amministrazione in misura pari o superiore all'importo dovuto all'erario;

Topo 39.8, che interviene sulla disciplina del versamento dell'imposta di soggiorno da parte dei gestori di strutture ricettive;

Prestigiacoimo 39.11 e 39.12, che assegnano un contributo di 57 milioni di euro per l'anno 2020 agli enti di area vasta della Regione siciliana in stato di dissesto finanziario alla data del 31 dicembre 2019;

Ciaburro 39.13, 39.14 e 39.15, che assegnano un contributo ai comuni con meno di 1.000 abitanti in stato di dissesto finanziario per la messa in sicurezza, il rifacimento o la manutenzione straordinaria di impianti a fune di trasporto pubblico;

Bilotti 39.16, che incrementa la dotazione del Fondo di solidarietà comunale a decorrere dal 2020;

D'Ettore 39.17 e 39.18, Pella 39.20 e 39.21, Mancini 39.50 e Ubaldo Pagano 39.52, che escludono l'applicazione di specifiche sanzioni previste per gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno, a condizione che nel triennio 2016-2018 abbiano conseguito il pareggio di bilancio e rinnovato i propri organismi;

Madia 39.19, che consente alle regioni di utilizzare le risorse stanziare per le cooperative edilizie tra appartenenti a Pag. 37Forze di polizia e armate anche per programmi diretti al completamento di infrastrutture e opere di urbanizzazione primaria;

Pella 39.23, Navarra 39.54 e Prisco 39.051, che fissano al 30 aprile 2020 il termine per la revisione del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi per gli enti locali che hanno commesso errori nel riaccertamento straordinario già effettuato;

Pella 39.24, 39.25 e 39.26, Mancini 39.55 e 39.57, Ubaldo Pagano 39.56 e Pastorino 39.011 e 39.012, che dettano norme sull'utilizzo da parte degli enti locali della quota vincolata del risultato di amministrazione;

Mancini 39.59 e Lollobrigida 39.052, che intervengono sulla disciplina del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie urbane, prevedendo la possibilità di utilizzo, per le medesime finalità, delle risorse derivanti da economie di gestione o da revoca dei finanziamenti, nonché la possibilità di concedere anticipazioni a valere sui contributi assegnati per gli enti in stato di dissesto o predissesto;

Pella 39.29, Madia 39.60 e Lollobrigida 39.053, che ampliano le possibilità per i comuni di

destinare parte dell'eventuale maggior gettito della TARI e dell'IMU al potenziamento degli uffici comunali preposti all'accertamento delle entrate, anche con riferimento al trattamento accessorio del personale in essi operanti;

Pella 39.30, Lorenzin 39.61 e Lollobrigida 39.054, che consentono ai comuni di affidare la gestione dell'accertamento e della riscossione di TARI e TARES ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti;

Pella 39.33, Madia 39.63, Frassini 39.08 e Lollobrigida 39.056, che estendono anche alle somme recuperate a seguito di ravvedimento operoso del contribuente la quota di partecipazione destinata ai comuni in relazione alle maggiori somme riscosse per l'attività di contrasto all'evasione fiscale;

Pella 39.34 e Navarra 39.64, che estendono la possibilità per gli enti locali di rateizzare il pagamento delle somme dovute al Ministero dell'interno;

Pella 39.22, Lorenzin 39.51 e Prisco 39.050, che ampliano le possibilità di rateizzazione del rimborso delle anticipazioni di liquidità concesse a regioni ed enti locali da Cassa depositi e prestiti, banche e altri intermediari finanziari, per il pagamento dei debiti commerciali di tali enti;

Pella 39.35, Mancini 39.43, Ubaldo Pagano 39.65, Pastorino 39.014 e Lollobrigida 39.049, che intervengono sulla disciplina relativa ai lavori di somma urgenza degli enti locali, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale e imprevedibile, prevedendo che la procedura per il riconoscimento da parte del Consiglio di un debito fuori bilancio sia attivabile solo nel caso in cui nel bilancio dell'ente non siano previste risorse per far fronte a tali tipologie di spese;

Pella 39.36 e Mancini 39.67, che interviene sulla disciplina dell'accertamento esecutivo degli enti locali;

Pella 39.37, Madia 39.68 e Lollobrigida 39.048, che intervengono sulla disciplina del versamento diretto delle entrate alla tesoreria degli enti locali;

Pella 39.38, Ubaldo Pagano 39.69 e Lollobrigida 39.047, che intervengono sugli indicatori di pagamento dei debiti commerciali ai fini del calcolo, nel 2020 e 2021, del Fondo crediti di dubbia esigibilità;

Pella 39.39, Navarra 39.70 e Lollobrigida 39.046, che intervengono sulle modalità di calcolo del valore stimato degli appalti ai fini dell'anticipazione del prezzo contrattuale in riferimento a contratti per l'acquisizione di beni e servizi a prestazione continuativa;Pag. 38

Mancini 39.40 e Topo 39.41, che ampliano la facoltà per gli enti locali di attribuire incarichi gratuiti di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, al fine di svolgere attività di tutoraggio del personale neoassunto;

Topo 39.42, che consente agli enti locali in dissesto di non partecipare all'alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;

Mancini 39.44, che detta una norma di interpretazione autentica relativa agli incarichi a titolo gratuito conferiti dalla pubblica amministrazione a soggetti che ricoprono cariche elettive;

Mancini 39.45, che assegna un contributo alle città metropolitane di Roma e Milano finalizzato alla copertura degli oneri connessi alle funzioni fondamentali, con particolare riferimento alle spese per la manutenzione di strade e scuole;

Mancini 39.46, che riduce di 35 milioni di euro dall'anno 2020 il contributo alla finanza pubblica a carico della città metropolitana di Roma;

Viscomi 39.48 e 39.49, che intervengono sulla procedura di nomina del presidente del collegio dei revisori dei conti degli enti locali;

Ubaldo Pagano 39.53, che abilita anche società a capitale interamente pubblico a svolgere attività di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e altre entrate di province e comuni;

Vietina 39.71, che incrementa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, il Fondo per lo sviluppo dei piccoli comuni;

D'Alessandro 39.02, Angiola 39.019, De Menech 39.032, Paolo Russo 39.039 e Lollobrigida 39.057, che definiscono, per gli anni 2021 e successivi, nuove modalità per la ripartizione del contributo a favore delle province delle regioni a statuto ordinario previsto dall'articolo 1, comma

838 della legge di bilancio per il 2018;

Centemero 39.04, che interviene sulla disciplina relativa al rimborso anticipato, da parte del consumatore, dei crediti al consumo, stabilendo che il consumatore non è tenuto al pagamento degli interessi maturati dopo l'effettivo rimborso e che ha diritto a una riduzione delle residue componenti del costo totale del credito;

Suriano 39.016, che disciplina la possibilità per i comuni della Regione siciliana di ripianare il maggior disavanzo di amministrazione accertato in sede di rendiconto del 2019 in 15 esercizi;

Ubaldo Pagano 39.017, che semplifica le modalità di registrazione dei decessi nei registri dello stato civile;

Gribaudo 39.018, che estende alle imposte sul reddito delle società le esenzioni previste per trasferimenti di beni mobili ed immobili effettuati dai comuni, dalle province e dai consorzi fra tali enti, a favore di aziende speciali o di società di capitali;

De Toma 39.020, che rimette alle regioni l'individuazione di modalità semplificate per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;

Angiola 39.021, De Menech 39.033, Paolo Russo 39.040 e Lollobrigida 39.058, che introducono un limite massimo al recupero del contributo di risanamento della finanza pubblica per le province, previsto dalla legge n. 190 del 2014, da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sull'imposta provinciale di trascrizione;

Angiola 39.023 e 39.024, che intervengono sulla disciplina dei proventi economici pattuiti tra operatori del settore delle fonti rinnovabili ed enti locali, prevista dall'articolo 1, comma 953, della legge n. 145 del 2018, ai fini della loro iscrizione/acquisizione nei bilanci degli enti;

Quartapelle Procopio 39.025 e Aprea 39.031, che assegnano contributi alla Città Metropolitana di Milano per il riequilibrio Pag. 39 di bilancio e l'esercizio delle funzioni fondamentali per gli anni 2020, 2021 e 2022;

Schullian 39.026, che abroga il comma 548 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, il quale prevede l'attivazione di procedure di verifica degli effetti negativi conseguenti a modifiche della disciplina statale relativa ai tributi erariali sulla finanza della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Mandelli 39.027, che interviene sulla definizione delle regioni di riferimento, c.d. *benchmark*, ai fini della determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario a decorrere dal 2020;

Mandelli 39.028, che reca disposizioni volte a semplificare le procedure previste per il rilancio degli investimenti sul territorio, previsti dalle leggi n. 232 del 2016 e n. 145 del 2018, prevedendo una apposita certificazione della realizzazione degli investimenti da parte delle regioni;

Mandelli 39.029, volto a consentire l'accesso alle anticipazioni di tesoreria agli enti strumentali regionali che abbiano natura di enti pubblici economici;

Mandelli 39.030, che autorizza contributi in favore dei Distretti del Cibo riconosciuti dalle regioni per l'attuazione di programmi di investimento;

Mandelli 39.035 e 39.036, che modifica la normativa in materia di nomina del Commissario straordinario delle ZES (Zone economiche speciali);

Mandelli 39.037, che autorizza la spesa di 105 milioni di euro per l'anno 2020 per il completamento dei piani di recupero occupazionale nelle aree di crisi industriale complessa;

Mandelli 39.038, che interviene sulla disciplina della riscossione del gettito della tassa automobilistica a favore delle regioni e province autonome;

Suriano 39.044, che interviene sulla normativa in tema di pari opportunità, violenza sessuale e di genere, di cui alla legge n. 93 del 2013, prevedendo, in particolare, che le risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità vengano ripartite tra gli enti locali richiedenti, in luogo delle regioni;

Lollobrigida 39.060, che interviene sulla disciplina degli accordi sottoscritti tra enti locali e operatori del settore delle fonti rinnovabili, con riferimento ai proventi economici pattuiti dalle parti, al fine di agevolare la revisione a seguito dell'entrata in vigore delle linee guida nazionali in

materia;

De Toma 40.01, Mandelli 40.02 e Butti 40.014, i quali intervengono sulla disciplina contenuta nell'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013, cosiddetta «spalma-incentivi volontario», con la quale si è proposto ai produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili titolari di impianti che beneficiano di Certificati Verdi, Tariffe Onnicomprensive e tariffe premio, un'alternativa tra continuare a godere del regime incentivante spettante per il periodo di diritto residuo oppure optare per la fruizione di un incentivo ridotto a fronte di una proroga del periodo di incentivazione;

Benamati 40.04 e 40.05, che dispongono la non applicazione alla Società Sogin Spa dei vincoli e degli obblighi in materia di contenimento della spesa posti a carico dei soggetti facenti parte del conto economico consolidato della pubblica amministrazione;

Topo 40.06, che interviene sulla disciplina del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016;

Garavaglia 40.07, che interviene sulla disciplina di contrasto alle frodi in materia di accisa di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 124 del 2019, abrogando talune disposizioni relative ad adempimenti per i possessori di serbatoi di prodotti energetici;

Centemero 40.011, che riconosce benefici fiscali ai lavoratori rimpatriati di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015;Pag. 40

Braga 40.015, che integra il Codice degli appalti pubblici introducendo disposizioni volte a disciplinare il servizio di prestazione energetica per edifici pubblici ed il relativo contratto di prestazione energetica per edifici pubblici, nonché introduce nel medesimo codice norme sul partenariato pubblico privato per il suddetto servizio di prestazione energetica;

Zennaro 41.01, che reca disposizioni in materia di mobilità collettiva pulita;

Del Sesto 41.02, che modifica la normativa relativa all'assegnazione dei proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie all'ICQRF, disciplina in base alla quale lo stesso Ispettorato riuscirà a coprire, secondo quanto riportato nella relazione tecnica, l'acquisto di nuove autovetture nella percentuale disposta dal comma 1 dell'articolo 41 del decreto-legge in esame;

Gallinella 41.03 e 41.04, che intervengono in materia di disciplina della lavorazione della canapa;

Gallinella 41.05, che modifica i criteri di calcolo dell'incidenza dei danni alle coltivazioni a carico del Fondo di solidarietà nazionale;

Gallinella 41.06, che modifica la disciplina contenuta nel decreto-legge fiscale n. 124 del 2019 in materia di garanzie per le imprese agricole che investono in innovazione tecnologica;

Gallinella 41.07 e Gadda 41.081, che estendono l'indennità di fermo pesca obbligatorio e facoltativo anche agli imbarcati delle imprese di pesca operanti nelle acque interne;

Gallinella 41.08, che incrementa il Fondo per il rinnovo del parco macchine agricole previsto dalla legge di stabilità 2016;

Gallinella 41.09 e 41.070, che intervengono in materia di assegnazione dei moduli prefabbricati provvisori a favore delle aziende agricole colpite dal sisma;

Gallinella 41.010, Nevi 41.014 e Critelli 41.036, che intervengono in materia di norme nel settore della pesca;

Gagnarli 41.011, che interviene in materia di semplificazione dei pagamenti della pubblica amministrazione nel settore ippico;

Pastorino 41.012 e Lollobrigida 41.091, che attribuiscono ai comuni la possibilità di definire i requisiti tecnici per l'esercizio delle microattività domestiche alimentari di valore storico;

Fassina 41.013, Gagliardi 41.035, Gebhard 41.039, Garavaglia 41.057, Mandelli 41.064 e Prisco 41.092, che intervengono in materia di fondi di garanzia interconsortile;

Nevi 41.015, Incerti 41.038 e Gadda 41.083 e Gallinella 41.088 che intervengono in materia di concessione di garanzie per finanziamenti erogati alle imprese agroalimentari;

Carfagna 41.016, che interviene in materia di equo compenso in relazione alle prestazioni

rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dalla pubblica amministrazione;
Colmellere 41.017, Lattanzio 41.020, Vacca 41.021, Calabria 41.055, Rossi 41.043, Pettarin 41.056 e Ungaro 41.079 che intervengono in materia di SIAE;
Binelli 41.018, che alza la soglia dell'obbligo per il ricorso da parte della pubblica amministrazione al mercato elettronico;
Binelli 41.019, che interviene in materia di soglia di valore per l'acquisizione del codice identificativo gara;
Nevi 41.022, Cenni 41.029, De Carlo 41.074 e Gadda 41.080, che modificano le norme sull'agriturismo;
Topo 41.024, che interviene in materia di deducibilità dei contributi versati ai fondi consortili obbligatori;
Ubaldo Pagano 41.025, che interviene in materia di gruppo IVA;Pag. 41
Marco Di Maio 41.026, che interviene in materia di adeguamento alla disciplina delle concessioni;
Zennaro 41.028, che istituisce un Fondo per la manutenzione delle piscine comunali;
Incerti 41.030 e Critelli 41.031, che escludono dalla certificazione fiscale la vendita diretta dei prodotti ittici;
Cenni 41.032, che inserisce le comunità del cibo tra i distretti del cibo;
Gagliardi 41.033 e 41.034, Gebhard 41.040 e 41.041, Mandelli 41.063 e 41.065, Gadda 41.078, Scagliusi 41.087, Prisco 41.089 e Lollobrigida 41.090, che intervengono in materia di adempimenti previsti per i possessori di serbatoi di prodotti energetici;
Paternoster 41.037, che interviene in materia di imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo;
Ubaldo Pagano 41.042, che interviene in materia previdenziale connessa all'applicazione del jobs act;
Lacarra 41.044, 41.045 e 41.046, che destinano risorse al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione;
Lacarra 41.047, che interviene in materia di disciplina della somministrazione di lavoro;
Mandelli 41.050, che interviene in materia di procedure fiscali;
Ubaldo Pagano 41.052, che proroga un termine scaduto nel 2007 in materia di ricapitalizzazione dei confidi;
Braga 41.053, che interviene in materia di dichiarazioni di carattere non finanziario;
Braga 41.054, che reca disposizioni in materia di promozione dell'educazione finanziaria;
Schirò 41.059, che interviene in materia di lauree specialistiche;
Siracusa 41.060, che interviene in materia di IMU dovuta dai cittadini italiani residenti all'estero;
Raduzzi 41.061, che interviene in materia di esercizio dell'attività creditizia e di protezione dei dati personali;
Crippa 41.062, limitatamente al comma 1, che interviene in materia di utilizzo delle somme per le iniziative celebrative dei duemila anni dalla morte di Ovidio;
Trano 41.066, che reca disposizioni in materia di imposta di registro;
Deiana 41.067, che reca disposizioni in materia di riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni;
Zanichelli 41.069, che abroga una disposizione della legge di bilancio per il 2018 relativa a somme accantonate per far fronte agli oneri derivanti dal differimento dei pagamenti delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa;
Terzoni 41.071 e 41.072, Gelmini 10.027 e Lollobrigida 10.031, che consentono ai soggetti che subiscono una riduzione reddituale nel periodo di fruizione di detrazioni *sisma-bonus* di usufruire della quota di detrazione negli anni successivi;
Cancellieri 41.073, che interviene in materia di cessione dei crediti dei professionisti;
Locatelli 41.075, che interviene in materia di stupefacenti con riferimento alla *cannabis* e ai

prodotti da essa ottenuti;

Gadda 41.076, che interviene in materia di impianti di produzione di energia rinnovabile in area agricola;

Gadda 41.077, che interviene in materia di *Xylella fastidiosa*;

Marco Di Maio 41.082, che interviene in materia di IVA in agricoltura;

Gadda 41.084, che interviene in materia di disposizioni fiscali per le cessioni Pag. 42gratuite di eccedenze alimentari, di medicinali e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale;

Germanà 41.085, in materia di definizione transattiva delle controversie con i soggetti titolari di concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche;

Fregolent 41.093, che modifica la normativa in materia di credito d'imposta per la ricerca;

Lollobrigida 42.4, che dispone la possibilità per la CONSOB di esercitare ulteriori poteri per la rimozione delle iniziative di chi, attraverso le reti telematiche, offra al pubblico prodotti finanziari o diffonda annunci pubblicitari contrari a quanto ivi previsto;

Pentangelo 42.5, Topo 42.6 e Zanettin 42.7, che recano una serie di modificazioni alla disciplina di cui all'articolo 10-*bis* del decreto-legge n. 135 del 2018 in materia di autoservizi pubblici non di linea;

Giarrizzo 42.9, che interviene in materia di termine di conclusione del procedimento autorizzatorio semplificato per gli interventi di installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;

Giarrizzo 42.10, che reca disposizioni in materia di procedure per l'installazione di impianti temporanei di telefonia mobile;

Serritella 42.11, che dispone che dal 1° gennaio 2020 gli obblighi di copertura, cui sono soggetti i titolari dei diritti di uso delle frequenze in banda 2100 MHz in scadenza al 31 dicembre 2021, possono essere soddisfatti mediante l'utilizzo della tecnologia 4G o delle sue evoluzioni e disciplina le relative modalità operative;

Giarrizzo 42.12, che dispone in materia di autorizzazioni necessarie nel caso in cui siano utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e tecnologie di scavo a basso impatto ambientale;

Giarrizzo 42.13, che modifica il Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, disponendo in materia di autorizzazioni richieste con riguardo ad interventi per l'installazione di reti di comunicazione elettronica a banda larga;

Lollobrigida 42.14, Fragomeli 42.20, Paolo Russo 42.22 e Angiola 42.23, che prevedono l'istituzione di centri di competenza per l'innovazione negli enti locali per l'attuazione dell'Agenda digitale e per supportare i processi di transizione digitale negli enti locali;

Giarrizzo 42.15, che modifica il Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, disponendo l'applicazione delle disposizioni in materia di procedimenti autorizzatori per la realizzazione delle infrastrutture e delle reti di comunicazioni elettroniche;

Giarrizzo 42.16, che modifica il Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, disponendo in merito all'istanza richiesta per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica che presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico;

Giarrizzo 42.17, che modifica il Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, disponendo in merito alle procedure attinenti all'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica che presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico;

Giarrizzo 42.18, che modifica il Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, disponendo in merito ai termini applicabili alle richieste di autorizzazione per l'esecuzione di scavi su strade ferrate, aerodromi, porti, interporti, aree del demanio e altri beni immobili pubblici;

Giarrizzo 42.19, che modifica il Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, disponendo in merito alla disciplina applicabile Pag. 43nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo;

Fornaro 42.21, che reca modifiche al Codice dell'amministrazione digitale – CAD, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, disponendo in merito alle modalità con cui effettuare le comunicazioni tramite PEC da parte di alcune categorie di professionisti;

Bruno Bossio 42.01 e Gabriele Lorenzoni 42.07, che modificano il Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, disponendo in merito all'ammontare del contributo dovuto per reti radio con un determinato numero di collegamenti e sostituisce la tabella vigente relativa al contributo annuo per l'uso di risorse scarse;

De Luca 42.02, che modifica la disciplina relativa ai limiti per il conferimento di incarichi a soggetti collocati in quiescenza prevedendo la possibilità di una durata dell'incarico dirigenziale e direttivo conferibile di almeno due anni, anziché di un anno come previsto dalla disciplina vigente;

Ubaldo Pagano 42.03 e Gabriele Lorenzoni 42.010, che modificano il Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, introducendo una disciplina per le soluzioni di reti ed i servizi di radiocomunicazione basati sulla tecnologia LPWAN;

D'Attis 42.012, che modifica l'articolo 1, comma 291, della legge di bilancio 2020 in materia di obblighi di comunicazione agli utenti da parte dei gestori di pubblica utilità e degli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche;

Gariglio 42.05, che dispone l'istituzione di un Fondo per favorire una più rapida realizzazione del Piano nazionale di implementazione del sistema europeo del traffico ferroviario (ERTMS), le cui risorse sono destinate al rinnovo o alla ristrutturazione di alcune tipologie di veicoli;

D'Attis 42.06, Lucchini 42.016, Lollobrigida 42.027 e Marco Di Maio 42.029, che dispongono l'istituzione di una Piattaforma digitale italiana delle costruzioni per favorire la digitalizzazione del settore delle pubbliche amministrazioni e di rafforzare la competitività della filiera dell'edilizia;

Serritella 42.08, che interviene sulle previsioni di cui all'articolo 1, comma 515 e 517, della legge di bilancio 2016, che fissano gli obiettivi di risparmio della spesa annuale per la gestione del settore informatico;

Bilotti 42.09, che dispone l'istituzione di un progetto pilota per la digitalizzazione degli istituti penali minorili nel quadro della programmazione dell'Agenda digitale;

Patassini 42.013, Sut 42.018 e Gadda 42.022, che recano una disciplina volta ad attivare l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ovvero realizzare comunità energetiche rinnovabili;

Lattanzio 42.015, che autorizza uno stanziamento per valorizzare nuove imprese digitali in campo editoriale;

Trano 42.017, che istituisce la cambiale digitale e ne detta la relativa disciplina;

Macina 42.019, che reca una serie di modifiche al Codice dell'amministrazione digitale – CAD, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, in particolare in materia di modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni e dai privati e di sistema comune di identificazione (SCId);

Cataldi 42.020 che dispone in materia di credito di imposta per investimenti nelle regioni colpite da eventi sismici;

Germanà 42.021, che detta disposizioni in materia di digitalizzazione dei pagamenti nel gioco pubblico e in rete fisica; Pag. 44

Ungaro 42.023, che reca norme per l'efficientamento della distribuzione dell'equo compenso da corrispondere alla SIAE;

Ungaro 42.025, che estende l'applicazione delle norme per il Rientro dei cervelli dettate dall'articolo 5 del decreto-legge n. 34 del 2019 ad ulteriori soggetti;

Mollicone 42.028, che sopprime la previsione del contrassegno SIAE per i supporti contenenti musica registrata a decorrere dal 1° gennaio 2020;

Mandelli 43.1, il quale estende la definizione delle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale ai fini dell'applicazione della IMU, di cui al comma 714 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019;

Labriola 43.2, il quale modifica la disciplina in tema di incentivi per i produttori di energia

elettrica da fonti rinnovabili;

Mazzetti 43.3, il quale interviene sulla disciplina del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, istituito dalla legge n. 160 del 2019, modificandone il presupposto di imposta;

Bonomo 43.4, il quale reca modifiche alla disciplina relativa all'imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo, in tema di circolazione e commercializzazione di detti prodotti;

Gribaudo 43.01, il quale introduce disposizioni in tema di requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico per i dipendenti di imprese del settore editoriale e stampatrici di periodici;

Ubaldo Pagano 43.02, il quale reca modifiche al regime sanzionatorio previsto in relazione alla violazione dei limiti all'utilizzo del contante.

Comunica infine che il termine per la presentazione di eventuali ricorsi è fissato alle 12 della giornata odierna. Indi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta già convocata per la medesima giornata odierna.

Omissis

La seduta termina alle 19.35.

CAMERA DEI DEPUTATI

Martedì 28 gennaio 2020

XVIII LEGISLATURA BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Commissioni Riunite (I e V)

COMUNICATO

SEDE REFERENTE

Martedì 28 gennaio 2020. — Presidenza del presidente della I Commissione [Giuseppe BRESCIA](#). — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 14.10.

**DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.
C. 2325 Governo.**

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 gennaio 2020.

[Giuseppe BRESCIA](#), *presidente*, comunica che il deputato Pellicani ritira il proprio emendamento 7.30; il deputato Gallinella sottoscrive le proposte emendative Terzoni 10.05 e 10.06; il deputato Colaninno sottoscrive le proposte emendative Zanichelli 41.068 e 15.56; la deputata Pezzopane sottoscrive l'articolo aggiuntivo Fragomeli 10.021; i deputati Carnevali e Siani sottoscrivono l'emendamento Noja 25.21; la deputata Casa sottoscrive l'emendamento Giarrizzo 6.46; la deputata Moretto sottoscrive l'emendamento Gadda 41.081.

Comunica altresì che sono state apportate alcune correzioni formali al fascicolo degli emendamenti precedentemente distribuito, volte ad eliminare taluni errori materiali.

Avverte inoltre che:

l'articolo aggiuntivo 11.09 Vianello, che proroga i termini di durata dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, Pag. 4provvedendo al conseguente stanziamento delle risorse ai fini della concessione dell'indennità erogata al personale per le giornate di mancato avviamento al lavoro corrisposta dalla medesima Agenzia, è da considerarsi ammissibile, in quanto reca una proroga di termini e peraltro risulta di contenuto analogo all'emendamento Ubaldo Pagano 13.43, già dichiarato ammissibile;

gli identici emendamenti Buratti 35.17 e Serracchiani 35.18, che recano la proroga del termine entro cui i concessionari devono adeguarsi alle disposizioni sull'affidamento dei lavori da parte di soggetti pubblici o privati titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture non affidate con la formula della finanza di progetto, attraverso procedure ad evidenza pubblica di cui all'articolo 177 del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono da considerarsi inammissibili limitatamente alla lettera *a*), laddove reca modifiche sostanziali ai criteri per il ricorso alla predetta procedura, in analogia alla inammissibilità già pronunciata in relazione alla lettera *a*) degli emendamenti Mulè 13.24, Patassini 13.53, Lucchini 13.55 e degli identici Serracchiani 13.12 e Moretto 13.59, di analogo contenuto;

gli identici emendamenti Bruno Bossio 13.5 e Pentangelo 13.81, che recano la proroga del

termine per l'adozione del decreto ministeriale attuativo dell'articolo 11, comma 4, della legge n. 21 del 1992, in materia di servizio di noleggio con conducente, sono da considerarsi inammissibili limitatamente al capoverso 2-ter, recante modifiche sostanziali alla disciplina prevista dal citato comma 4, in analogia alla inammissibilità già pronunciata in relazione alle lettere a), c) e d) degli identici articoli aggiuntivi Topo 33.09 e Marco Di Maio 33.02 e all'articolo aggiuntivo Zanettin 33.026.

l'emendamento Cataldi 15.125, che estende ad altri soggetti le norme riguardanti le esenzioni tributarie e fiscali previste a favore di imprese e professionisti che hanno la sede o che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca urbana del sisma del Centro Italia del 2016, è da considerarsi inammissibile, in quanto di contenuto identico all'emendamento Latini 15.79, già confermato inammissibile nella seduta dello scorso 23 gennaio 2019.

[Anna MACINA](#) (M5S) chiede alle Presidenze di verificare se non si sia incorsi in alcuni errori nella valutazione di ammissibilità delle proposte emendative Sarti 8.03, Maurizio Cattoi 11.76, Vianello 11.09, Macina 18.2, Saitta 15.022, Ficara 38.03 e Gagnarli 41.011.

[Silvana Andreina COMAROLI](#) (LEGA) si riserva di segnalare a sua volta alcune proposte emendative sulle quali ritiene possano essersi verificati errori nella valutazione di ammissibilità.

[Massimo GARAVAGLIA](#) (LEGA) chiede se la revisione della valutazione di ammissibilità relativa alle proposte emendative segnalate dalle Presidenze sia stata effettuata a seguito della presentazione di ricorsi avverso le decisioni comunicate nella seduta pomeridiana del 23 gennaio scorso. In proposito osserva come la possibilità di presentare ulteriori ricorsi avverso pronunce sui ricorsi già espresse in merito costituisca un'importante innovazione in materia procedurale. In tal caso ritiene che occorrerebbe fissare un termine per la presentazione di ulteriori ricorsi da parte di tutti i gruppi.

[Claudio BORGHI](#), *presidente della V Commissione*, in relazione alla questione posta dal deputato Garavaglia evidenzia che quanto testé comunicato dal Presidente Brescia rappresenta una mera correzione di errori materiali e non costituisca una ulteriore fase di ricorso avverso le valutazioni di inammissibilità delle proposte emendative presentate. Segnala inoltre come la possibilità di correggere errori materiali anche dopo la pronuncia sui ricorsi relativi all'ammissibilità sia una prassi pacificamente seguita in Commissione e corrisponda ad un'esigenza di Pag. 5 flessibilità che appare opportuno assecondare, soprattutto nei casi, come quello attuale, in cui il numero delle proposte emendative è molto elevato.

[Giuseppe BRESCIA](#), *presidente*, avverte che nella riunione congiunta degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti di gruppo, delle Commissioni riunite che si è svolta nella giornata odierna, preso atto dell'esigenza, rappresentata dalla Sottosegretaria Castelli, di disporre della settimana in corso per svolgere i necessari approfondimenti istruttori sulle proposte emendative presentate, anche ai fini della verifica delle coperture finanziarie in esse contenute, si è convenuto sull'opportunità di sconvocare le sedute delle Commissioni riunite previste nel corso della settimana corrente e di rinviare l'inizio dell'esame delle proposte emendative a lunedì 3 febbraio prossimo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.